




Progetto cofinanziato  
dal POC Campania  
2014-2020



# CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060 - Prignano Cilento (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.conorziovelia.com

## PIANO STRAORDINARIO DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEGLI ALVEI NATURALI NEI BACINI DEL FIUME ALENTO E DELLA FIUMARELLA DI ASCEA



*Interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela  
e recupero degli ecosistemi e della biodiversità dei bacini  
del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea*

1° LOTTO ESECUTIVO

### Livello di progettazione

Fattib. tecnico - economica

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Cod. elaborato	Scala	Data	Revisione
M1	-	Ottobre 2023	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6

### Titolo elaborato

## Capitolato Speciale d'Appalto

<b>TIPOLOGIA ELABORATO</b>	<input type="checkbox"/> Descrittivo	<input type="checkbox"/> Grafico	<input type="checkbox"/> Calcolo
<input type="checkbox"/> Economico	<input type="checkbox"/> Sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/> Disciplinare/Contrattuale	<input type="checkbox"/> Altro

### PROGETTISTA

Velia Ingegneria e Servizi Srl

**Ing. Gaetano Suppa**

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 12.09.1983

### R.U.P.

Consorzio di Bonifica "Velia"

**Ing. Marcello Nicodemo**

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1931 dal 16.04.1984

Riferimenti archivio digitale: N.34b.2019/Ve.Ing.

CUP: E16J16001960005

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Sommario**

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	5
Art. 2 - FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO .....	5
Art. 3 - DOCUMENTI CONTRATTUALI .....	8
Art. 4 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME .....	8
Art. 5 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEI CONTRAENTI .....	8
5.1 - Domicilio della Stazione appaltante .....	8
5.2 - Domicilio dell'appaltatore .....	8
5.3 - Rappresentanza della stazione appaltante .....	8
5.4 - Rappresentanza dell'appaltatore .....	9
Art. 6 - CONTENUTI CONTRATTO .....	9
6.1 - Stipula del contratto. ....	9
6.2 - Cauzioni e garanzie .....	9
Art. 7 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI .....	12
7.1 - Consegna dei lavori.....	12
7.2 - Consegna dei lavori in via d'urgenza .....	12
7.3 - Consegna frazionata dei lavori.....	12
7.4 - Adempimenti per la consegna dei lavori .....	12
7.5 - Processo verbale di consegna dei lavori .....	13
7.6 - Adempimenti successivi alla consegna dei lavori.....	13
7.7 - Sospensione e ripresa dei lavori. ....	14
7.8 - Differenze riscontrate all'atto della consegna. ....	14
7.9 - Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro .....	14
Art. 8 - TEMPI E PROGRAMMA DI ESECUZIONE - PENALITA' .....	15
8.1 - Tempo di esecuzione .....	15
8.2 - Penalità sul tempo di esecuzione .....	15
8.3 - Programma dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma .....	15
8.4 - Inderogabilità dei termini di esecuzione .....	16
8.5 - Proroghe .....	16
8.6 - Sospensione e ripresa dei lavori e proroghe dei termini contrattuali.....	16
8.7 - Sospensione illegittima.....	18
8.8 - Proroghe dei termini contrattuali su richiesta dell'appaltatore .....	18
Art. 9 - MODIFICHE AL CONTRATTO E/O VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....	18
Art. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO .....	21
Art. 11 - PREZZO A CORPO OFFERTO .....	22
11.1 - Remuneratività del prezzo .....	22
11.2 - Nuovi prezzi .....	22
11.3 - Prestazioni a consuntivo.....	22
Art. 12 - COSTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E SICUREZZA DEI CANTIERI .....	22
12.1 - Personale dipendente dall'appaltatore .....	22

12.2 - Disciplina dei cantieri .....	23
12.3 - Trattamento economico del personale .....	23
12.4 - Tutela materiale e morale del personale .....	23
12.5 - Previdenza del personale .....	24
12.6 - Adempimenti previdenziali, assicurativi ed infortunistici .....	24
12.7 - Provvedimenti in caso di inadempienza .....	24
12.8 - Personale dei subappaltatori.....	24
12.9 - Organizzazione, gestione e sicurezza dei cantieri .....	25
12.9.1 - Impianti di cantiere, rispettivi accessi e opere provvisori	25
12.9.2 Riunioni di coordinamento .....	26
12.9.3 - Depositi ed impiego di materiali esplosivi ed infiammabili .....	26
12.9.4 - Accessi alle diverse parti dei cantieri .....	26
12.9.5 - Trasporti, immagazzinamenti e depositi .....	26
12.9.6 - Soggezioni particolari.....	27
12.9.7 - Custodia dei cantieri.....	27
12.9.8 - Manutenzione e pulizia dei cantieri.....	27
12.9.9 - Ripiegamento dei cantieri.....	27
Art. 13 - OBBLIGHI E ONERI E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE .....	27
13.1 - Obblighi generali dell'appaltatore .....	27
13.2 - Spese di contratto .....	31
13.3 - Cartelli indicatori.....	31
13.4 - Comunicazioni andamento dei lavori .....	31
13.5 - Smacchiamento e pulizia area lavori .....	31
13.6 - Bonifica dagli ordigni bellici .....	31
13.7 - Gestione del cantiere e sicurezza fisica dei lavoratori.....	32
13.8 - Direzione e sorveglianza .....	34
13.9 - Indagini, saggi ed esperienze .....	35
13.10 - Tasse e oneri per permessi, autorizzazioni e nulla osta .....	36
13.11 - Spese per allacciamenti elettrici, internet e telefonici .....	36
13.12 - Illustrazione e documentazione dei lavori .....	36
13.13 - Prescrizioni particolari .....	37
13.13 - Rilievi .....	38
Art. 14 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI .....	38
Art. 15 - CAUZIONI COPERTURE ASSICURATIVE E GARANZIE .....	41
Art. 16 - MANUTENZIONE DELLE OPERE.....	43
Art. 17 - DANNI DI FORZA MAGGIORE E DIFETTI DI REALIZZAZIONE .....	43
Art. 18 - CONTABILITA' LAVORI .....	44
18.1 - Accertamento e registrazione dei lavori .....	44
18.2 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili e soggetti preposti alla sottoscrizione .....	45
18.3 - Giornale dei lavori .....	45
18.4 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste.....	46
18.5 - Annotazione dei lavori a corpo .....	46

18.6 - Modalità della misurazione dei lavori .....	46
18.7 - Lavori e somministrazioni su fatture .....	47
18.8 - Note settimanali delle somministrazioni .....	47
18.9 - Forma del registro di contabilità .....	47
18.10 - Annotazioni delle lavorazioni nel registro di contabilità e riserve dell'appaltatore .....	47
18.11 - Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità .....	48
18.12 - Titoli speciali di spesa .....	48
18.13 - Sommario del registro .....	48
18.14 - Stato di avanzamento lavori .....	49
18.15 - Certificato per pagamento di rate .....	49
18.16 - Contabilizzazione separate di lavori .....	49
18.17 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura .....	49
18.18 - Iscrizione di annotazioni di misurazione .....	49
18.19 - Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore .....	50
18.20 - Firma dei soggetti incaricati .....	50
18.21 - Lavori in economia contemplati nel contratto .....	50
Art. 19 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO .....	50
19.0 - Modalità di pagamento dell'ente finanziatore al Consorzio Velia dell'anticipazione, intermedie e finale .....	50
La Stazione appaltante non dispone della provvista finanziaria e/o liquidità necessarie a consentire l'esecuzione dell'affidamento con risorse proprie; detta provvista sarà mutuata interamente dalle risorse a valere sul finanziamento assegnato.....	50
19.1 - Anticipazione .....	50
19.2 - Pagamenti in acconto.....	51
19.3 - Pagamenti a saldo.....	52
19.4 - Anticipazioni dell'appaltatore .....	53
19.5 - Offerta tecnica migliorativa .....	53
19.6 - Esenzione di responsabilità per fatto non imputabile alla Stazione appaltante ex - art. 3 D. Lgs. 231/2002 .....	53
Art. 20 - DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO .....	54
20.1 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione .....	54
20.2 - Oggetto del collaudo .....	54
20.4 - Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi.....	55
20.5 - Obblighi per determinati risultati.....	56
20.6 - Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo .....	56
20.7 - Processo verbale di visita .....	56
20.8 - Relazioni .....	57
20.9 - Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione.....	57
20.10 - Difetti e mancanze nell'esecuzione .....	57
20.11 - Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato.....	58

20.12 - Collaudo .....	58
20.13 - Lavori non collaudabili .....	58
20.14 - Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo .....	58
20.15 - Ulteriori provvedimenti amministrativi .....	58
20.16 - Svincolo della cauzione .....	59
20.17 - Commissioni collaudatrici .....	59
20.18 - Certificato di collaudo .....	59
20.19 - Presa in consegna dei lavori ultimati .....	60
20.20 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata .....	60
20.21 - Conto finale dei lavori .....	61
20.22 - Reclami dell'appaltatore sul conto finale .....	61
20.23 - Avviso ai creditori .....	62
Art. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI.....	62
21.1 - Cessione del contratto e cessione dei crediti .....	62
21.2 - Cessione dei crediti.....	62
22.3 - Risoluzione dei contratti per reati accertati o per sopravvenuta interdittiva antimafia .....	65
Art. 23 - ESPROPRIAZIONI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI TEMPORANEE .....	66
Art. 24 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO .....	68
Art. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	68

**Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

**1.1** - Formano oggetto dell'appalto i lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "Piano straordinario di difesa idrogeologica degli alvei naturali nei bacini del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea. I lotto – Interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità nei bacini del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea".

**1.2** - L'appaltatore dovrà eseguire le opere ed effettuare lavorazioni, forniture e prestazioni in conformità al progetto esecutivo allegato al contratto, nonché di tutte le specifiche tecniche facenti parte del presente capitolato speciale e dei suoi allegati.

**Art. 2 - FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO**

**2.1** - Il presente appalto è dato **A CORPO**.

**2.2** - L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad **€ 6.509.166,26** oltre I.V.A. di cui **€ 6.407.664,42** per lavori e **€ 101.501,84** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori da realizzare afferiscono alla categoria e classifica indicata nella seguente tabella.

Categoria	Classifica	Descrizione	Importo	%
OG8	V	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	€ 5.750.417,52	88,34 %
OG13	II	Opere di ingegneria naturalistica	€ 456.182,83	7,01 %
OS21	I	Opere strutturali speciali	€ 302.565,91	4,65%
<b>Totale</b>			<b>€ 6.509.166,26</b>	<b>100%</b>

**2.3** – In sede di predisposizione del bando di gara la Stazione Appaltante potrà provvedere agli opportuni accorpamenti e verifiche delle subcategorie in relazione alla vigente normativa in materia al momento della definizione delle relative procedure di gara.

**2.4** - Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., senza che ciò costituisca motivo per l'appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

**2.5** - L'appalto verrà aggiudicato "a corpo" con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e, fatte salvo eventuali modifiche apportate dalla S.A. in fase di predisposizione della procedura di gara, secondo lo schema di criteri e sub-criteri elencati nella seguente tabella.

TABELLA PUNTEGGI			
ELEMENTI QUALITATIVI (60 punti)			PUNTI
1.	<b>Qualità funzionale</b> .....		<b>40</b>
	<i>l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-punteggi come segue:</i>		
	1.a	Pregio tecnico	15
	1.b	Qualità dei materiali	10
	1.c	Soluzioni per l'incremento della durabilità delle opere	15
2.	<b>Inserimento ambientale delle opere previste e rinaturalizzazione delle aree oggetto dei lavori</b>		<b>10</b>

<b>3.</b>	<b>Organizzazione di cantiere e mitigazione dell'impatto ambientale durante le lavorazioni (Rete Natura 2000, aree del Parco N.C.V.D.A.)</b>	<b>10</b>
<b>ELEMENTI QUANTITATIVI (40 punti)</b>		<b>PUNTI</b>
<b>4.</b>	<b>Manutenzione delle opere realizzate per il periodo successivo al collaudo e/o consegna anticipata dell'opera</b>	<b>25</b>
	Offerta di 1 anno .....	4
	Offerta di 2 anni .....	7
	Offerta di 3 anni .....	12
	Offerta di 4 anni .....	18
	Offerta di 5 anni .....	25
<b>5.</b>	<b>Offerta prezzo.....</b>	<b>13</b>
<b>6.</b>	<b>Offerta tempo .....</b>	<b>2</b>

**QUADRO ESPLICATIVO**

**ELEMENTI QUALITATIVI**

**1. Qualità Funzionale (40 Punti)**

a) *Sub-elemento 1.a (Pregio tecnico): la più apprezzabile proposta migliorativa per l'incremento del pregio tecnico delle soluzioni adottate intesa come miglioramento delle proprietà tecnico – prestazionali delle opere (15 Punti)*

b) *Sub-elemento 1.b (Qualità dei materiali): la più apprezzabile proposta migliorativa per l'incremento della qualità dei materiali intesa come miglioramento della qualità tecnica dei prodotti da utilizzare in relazione alle specifiche esigenze del contesto (10 Punti)*

c) *Sub-elemento 1.c (Soluzioni per l'incremento della durabilità delle opere): la più apprezzabile proposta migliorativa tesa ad incrementare la durabilità e l'ottimale funzionalità delle opere anche in relazione alla potenziale azione dell'acqua nel tempo (15 Punti)*

**2. Inserimento ambientale delle opere previste e rinaturalizzazione delle aree oggetto dei lavori (10 Punti)**

la più apprezzabile proposta migliorativa per la mitigazione paesaggistica ed ambientale delle opere previste oltreché alla rinaturalizzazione delle aree oggetto dei lavori.

**3. Organizzazione di cantiere (10 Punti)**

La più apprezzabile proposta migliorativa per l'organizzazione e l'ergonomia delle lavorazioni, con particolare riguardo alla gestione ottimizzata delle movimentazioni - da, per e - all'interno del cantiere nonché alla minimizzazione delle potenziali interferenze con la viabilità locale, i centri abitati ed il contesto ambientale (rete Natura 2000 – area Parco NCVDA) e antropico circostante. Saranno altresì valutate proposte orientate al miglioramento organizzativo, logistico ed operativo a supporto della direzione dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del responsabile unico del procedimento.

**Nota bene.**

Le proposte migliorative di cui ai precitati punti 1, 2, e 3 non dovranno essere in contrasto e/o cagionare la rinnovazione delle autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, già acquisiti dalla Stazione appaltante né tantomeno determinare l'esigenza di ottenerne ulteriori. Si precisa altresì che tutto quanto proposto dall'appaltatore nonché ogni costo e onere diretto e indiretto in qualsivoglia maniera correlato sarà ad esclusivo carico dell'appaltatore.

## ELEMENTI QUANTITATIVI

### **4. Manutenzione per il periodo successivo al collaudo e/o consegna anticipata dell'opera (25 punti)**

Offerta di prestazioni di manutenzione dell'opera realizzata per il periodo successivo al collaudo e/o consegna anticipata; parametro da esprimere in anni, con incrementi di 1 anno fino ad un massimo di 5 anni (*1 anno punti 4; 2 anni punti 7; 3 anni punti 12; 4 anni punti 18; 5 anni punti 25*). Gli anni di manutenzione offerti saranno disciplinati secondo tempi e modalità riportate nel Piano di manutenzione. In aggiunta a quanto sopra, l'attività di manutenzione dovrà obbligatoriamente ritenersi estesa - ad esclusivo carico dell'appaltatore e per l'intero periodo offerto - anche a tutto quanto proposto nell'offerta tecnica migliorativa riferita ai criteri di valutazione 1, 2 e 3. Lo svolgimento delle attività di manutenzione sarà garantito dalla polizza fidejussoria di cui all'art. 6.2.10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto che l'appaltatore dovrà stipulare in favore della Stazione Appaltante prima della liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori e come condizione per la stessa.

### **5. Offerta prezzo (13 punti)**

Minor prezzo rispetto all'importo a base di gara, con attribuzione dei punteggi mediante interpolazione lineare.

### **6. Offerta tempo (2 punti)**

Minor tempo rispetto a quello a base di gara, con attribuzione dei punteggi mediante interpolazione lineare; si precisa che, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, è fissata una soglia massima di ribasso di **120 giorni** rispetto a quello a base di gara.

**2.6** – Per la ripartizione dell'appalto in termini di importi e percentuali relativamente a supercategorie, categorie e subcategorie, si faccia riferimento ai riepiloghi riportati in calce al Computo Metrico Estimativo. Le sub - categorie costituiranno i corpi d'opera di riferimento per la contabilità. Il prezzario di riferimento per la formulazione del Computo metrico estimativo di progetto è il Prezzario Regione Campania 2023. Gli oneri per la sicurezza non ricompresi nei prezzi e non assoggettati a ribasso sono tratti dal vigente Prezzario ANAS 2023.

**2.7** - L'assunzione dell'appalto da parte dell'appaltatore comporta che quest'ultimo:

- sia a conoscenza sia di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, sia di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali natura del suolo e sottosuolo; è, altresì, a conoscenza della possibilità di reperimento e utilizzazione di materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, distanza da cave di adatto materiale, quella di adatti scarichi a rifiuto, delle modalità di accesso al cantiere, della presenza o meno di acque utilizzabili per i lavori e per le prove, oppure da allontanare, delle aree allagabili e delle potenziali conseguenze degli eventuali allagamenti durante i lavori e al termine degli stessi e, in genere, di tutte le circostanze particolari e generali che possano aver influito sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera;
- ha esaminato il progetto e il dimensionamento di tutte le opere e di averle ritenute adeguate e tali da non richiedere varianti che possano comportare richieste di maggiori compensi.



### **Art. 3 - DOCUMENTI CONTRATTUALI**

**3.1** - Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre ai documenti ivi espressamente richiamati e al presente capitolato speciale, gli elaborati del progetto esecutivo elencati e puntualmente richiamati nell'elaborato "A" – Elenco elaborati. Sono altresì parte integrante del contratto i documenti tecnico – negoziali formulati in sede di gara.

**3.2** - Non fanno, invece, parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali utilizzati per l'individuazione dei vari interventi da realizzare le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee. Esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 60 del D. Lgs. n. 23/2023 e s.m.i.

### **Art. 4 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME**

**4.1** - Assumono valenza contrattuale e vincolano pienamente le parti: il D. Lgs n. 23/2023, il D.M. 145/2000 (per quanto ancora in vigore al momento della stipula del contratto), il D.lgs n. 81/2008 nonché e le ulteriori leggi e disposizioni Regolamenti in materia:

- di lavori pubblici;
- di prevenzione degli infortuni nei lavori;
- di assicurazione degli operai contro gli infortuni nei lavori.

**4.2** - In caso di contrasto tra le norme del presente capitolato speciale o del contratto e le norme delle succitate disposizioni normative si sostituiscono di diritto alle clausole difformi dei primi.

### **Art. 5 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEI CONTRAENTI**

#### **5.1 - Domicilio della Stazione appaltante**

**5.1** - Presso la propria sede legale in Prignano Cilento, alla Località Piano della Rocca nonché presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata [consorziovelia@pec.it](mailto:consorziovelia@pec.it). È in sua facoltà di eleggere domicilio speciale presso la propria direzione tecnica, oppure presso la propria rappresentanza in cantiere. In tale caso ne dà notifica all'appaltatore.

#### **5.2 - Domicilio dell'appaltatore**

**5.2.1** - Il domicilio legale e quello digitale sono quelli indicati nel contratto d'appalto.

A tutti i medesimi effetti contrattuali, l'appaltatore elegge domicilio speciale presso la propria rappresentanza in cantiere, dalla data della consegna dei lavori fino all'avvenuta accettazione definitiva o allo scioglimento del contratto.

**5.2.2** - Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto possono essere indifferentemente operate dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure possono essere effettuate presso la sede sociale, o presso il domicilio legale, digitale o speciale dell'appaltatore.

#### **5.3 - Rappresentanza della stazione appaltante**

**5.3.1** – Nei rapporti con l'appaltatore, la stazione appaltante è rappresentato presso i cantieri, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e per ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei lavori.

**5.3.2** - Tutti i rapporti che l'appaltatore ha con la stazione appaltante avvengono esclusivamente per il tramite del Direttore dei Lavori

#### **5.4 - Rappresentanza dell'appaltatore**

**5.4.1** - Si precisa che, per tutta la durata dell'appalto dalla consegna dei lavori fino ad avvenuta accettazione definitiva delle opere o scioglimento del contratto, un rappresentante dell'appaltatore deve risiedere costantemente in luogo prossimo ai cantieri ed essere reperibile in ogni momento, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto di sua assenza. Pertanto, all'atto della firma del contratto di appalto, l'appaltatore propone il proprio rappresentante preposto alla direzione dei cantieri che deve risultare gradito alla stazione appaltante, che ne notifica all'appaltatore per iscritto l'eventuale mancato gradimento.

**5.4.2** - Il rappresentante dell'appaltatore:

- deve essere dotato dei requisiti di affidabilità, onorabilità e attitudine a contrarre con la pubblica amministrazione richiesti dalla legge;
- deve avere la piena competenza tecnica e la piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto;
- deve essere autorizzato all'assunzione di manodopera, all'acquisto di materiale, alla fornitura di mezzi di trasporto, all'esecuzione dei lavori, alla firma della contabilità conforme alle richieste della direzione lavori e ciò immediatamente senza dover attendere istruzioni e consenso da parte dell'appaltatore;
- assume tutte le responsabilità civili e penali che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori.

**5.4.3** - Qualora la stazione appaltante ritenga non più di suo gradimento il rappresentante dell'appaltatore può in qualsiasi momento esigerne la sostituzione, senza doverne addurre motivazioni o senza dover rispondere delle conseguenze.

#### **Art. 6 - CONTENUTI CONTRATTO**

##### **6.1 - Stipula del contratto.**

**6.1.1** - L'appaltatore deve addivenire alla stipula del contratto entro il termine fissato dalla lettera di comunicazione della stazione appaltante.

**6.1.2** - Ove nel termine suddetto l'appaltatore non addivenga alla stipula del contratto la stazione appaltante disporrà la risoluzione per inadempienza e provvederà ad aggiudicare l'appalto al secondo concorrente in graduatoria.

**6.1.3** - Nell'ipotesi di cui sopra la stazione appaltante provvederà ad escutere la cauzione provvisoria - con riserva di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti - nonché a dare segnalazione del fatto all'ANAC.

##### **6.2 - Cauzioni e garanzie**

**6.2.1** - Ai sensi dell'articolo 106 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara.

**6.2.2** - Ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.

**6.2.3** - Ai sensi dell'articolo 117 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per

cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

**6.2.4** – Ai sensi dell'articolo 117 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

**6.2.5** – Ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, il Consorzio ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

**6.2.6** – Ai sensi dell'articolo 117 comma 7 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

**6.2.7** – Ai sensi dell'articolo 117 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

**6.2.8** – Ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

**6.2.9** – Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

**6.2.10** – Ai sensi dell'articolo 117 comma 12 del D. Lgs. 36/2023, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

**6.2.11** – Ai sensi dell'articolo 117 comma 13 del D. Lgs. 36/2023, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

**6.2.12** – Ai sensi dell'articolo 117 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

**6.2.13** – Ai sensi dell'articolo 117 comma 14 del D. Lgs. 36/2023, per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

**6.2.14** – Prima della liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori e come condizione per la stessa, l'appaltatore dovrà rilasciare in favore della Stazione Appaltante

una polizza fidejussoria a garanzia dell'offerta sulla "Manutenzione per il periodo successivo al collaudo e/o consegna anticipata dell'opera" proposta in sede di gara. L'importo da garantire con la suddetta polizza, commisurato all'offerta proposta, è riportato nella seguente tabella.

Periodo di manutenzione offerto in sede di gara	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni
Importo lavori di manutenzione	€ 40.000	€ 80.000	€ 120.000	€ 160.000	€ 200.000
IVA sui lavori	€ 8.800	€ 16.600	€ 26.400	€ 35.200	€ 44.000
<b>Importo da garantire con la polizza fidejussoria</b>	<b>€ 48.800</b>	<b>€ 97.600</b>	<b>€ 146.400</b>	<b>€ 195.200</b>	<b>€ 244.000</b>

## **Art. 7 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI**

### **7.1 - Consegna dei lavori**

**7.1.1** - L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023.

### **7.2 - Consegna dei lavori in via d'urgenza**

**7.2.1** - E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori; in tale circostanza, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla consegna in pendenza della stipula del contratto; nell'ipotesi di mancata stipula, il Direttore dei Lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per il rimborso delle relative spese.

### **7.3 - Consegna frazionata dei lavori**

**7.3.1** - E' altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata, senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

### **7.4 - Adempimenti per la consegna dei lavori**

**7.4.1** - Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10, decorso inutilmente il quale l'appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta; la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione; qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

**7.4.2** - Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto; sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

**7.4.3** - In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

**7.4.4** - Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi; la consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

### **7.5 - Processo verbale di consegna dei lavori**

**7.5.1** - Il processo verbale di consegna deve contenere i seguenti elementi:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

**7.5.2** - Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

**7.5.3** - Qualora la consegna sia frazionata, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'appaltatore; ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

**7.5.4** - Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore; un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

### **7.6 - Adempimenti successivi alla consegna dei lavori.**

**7.6.1** - L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto; deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

**7.6.2** - Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

**7.6.3** - L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni **60 (sessanta)** dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo articolo; in caso di ritardo sarà applicata una **penale**

**giornaliera di € 2.000;** se il ritardo dovesse superare giorni 90 (novanta) a partire dalla data di consegna la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

**7.6.4** - Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'appaltatore procedere, nel termine di 10 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56, 303/56 al D. Lgs. 81/2008 e, in quanto applicabile e non abrogato, al D. Lgs. 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

**7.6.5** - La penale di cui al precedente comma 7.6.3, verrà recuperata dall'Appaltatore qualora lo stesso rispetti comunque i tempi di esecuzione di cui al successivo art. 8.

### **7.7 - Sospensione e ripresa dei lavori.**

**7.7.1** - Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

**7.7.2** - Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, indipendentemente dalla durata della sospensione.

**7.7.3** - Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

### **7.8 - Differenze riscontrate all'atto della consegna.**

**7.8.1** - Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

**7.8.2** - Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare a pena di decadenza riserva sul verbale di consegna, secondo le modalità e le forme previste dal successivo art. 18.11.

### **7.9 - Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro**

**7.9.1** - Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

**7.9.2** - Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante.

## **Art. 8 - TEMPI E PROGRAMMA DI ESECUZIONE - PENALITA'**

### **8.1 - Tempo di esecuzione**

Tutti i lavori, ivi comprese le migliori proposte in sede di offerta, dovranno essere compiuti entro **540 giorni** naturali e consecutivi **a detrarre il ribasso temporale offerta in sede di gara**, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, anche in via di urgenza.

### **8.2 - Penalità sul tempo di esecuzione**

**8.2.1** - In caso di ritardo rispetto al termine sopra indicato, verrà applicata una penale pari all'**1 per mille** dell'importo netto contrattuale e fino ad un importo complessivo massimo non superiore al 10 % dell'importo netto contrattuale, superato il quale il contratto dovrà essere risolto.

**8.2.2** - Non saranno riconosciute sospensioni dovute a condizioni climatico - meteorologiche che rientrino nella normalità per i luoghi in cui saranno impiantati i cantieri.

### **8.3 - Programma dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**

**8.3.1** - Entro 40 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale documento deve essere elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori entro sette giorni dal ricevimento. Trattandosi di un intervento a carattere lineare, il programma dovrà essere articolato per tratti funzionalmente indipendenti, suddivisi secondo lo schema delle categorie (corpi d'opera) riportati in calce al computo metrico estimativo.

**8.3.2** - Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

**8.3.3** - Il programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D. Lgs 81/2008 per esigenze connesse alla valutazione in merito



a specifiche circostanze di pubblico interesse, evidenziate dalla stazione appaltante.

#### **8.4 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

**8.4.1** - I lavori devono essere ultimati entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo. In caso di consegna parziale, il termine per l'esecuzione decorre dall'ultimo dei verbali di consegna.

**8.4.2** - Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere e degli impianti di cantiere, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato speciale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **8.5 - Proroghe**

**8.5.1** - L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'amministrazione appaltante purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

**8.5.2** - La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 1. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

**8.5.3** - La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro dieci giorni dal suo ricevimento.

**8.5.4** - A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

#### **8.6 – Sospensione e ripresa dei lavori e proroghe dei termini contrattuali**

**8.6.1** - In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché

alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 189 comma 1, *lett. b)* e c), dal successivo comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del medesimo D. Lgs. n. 36/2023. Sono considerate avverse condizioni climatiche valori di temperatura o pioggia inferiori o superiori del 30% a quelli medi registrati alla stazione di rilevamento del Consorzio di Bonifica "Velia" presso la diga di Piano della Rocca, con riferimento ai precedenti 10 anni.

**8.6.2** - La sospensione può, altresì, essere disposta dal responsabile del procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti; il verbale di sospensione è redatto con le medesime modalità di cui al precedente comma 8.6.1.

**8.6.3** - Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale redatto con le medesime modalità di cui al precedente comma 8.6.1.

**8.6.4** - La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a dieci giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

**8.6.5** - Cessate le cause della sospensione, il responsabile del procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale; immediatamente dopo il direttore dei lavori e l'appaltatore procedono alla redazione di apposito verbale di ripresa con le modalità di cui al precedente comma 8.6.1.

**8.6.6** - Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

**8.6.7** - Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime e non contestate, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori, previa diffida ai sensi del successivo comma 8.6.8; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

**8.6.8** - L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi precedenti, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione

necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

**8.6.9** - In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dall'amministrazione appaltante o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate dal responsabile del procedimento.

**8.6.10** - Alla sospensione parziale dei lavori, si applicano i precedenti 8.6.1 – 8.6.2 – 8.6.3; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'appaltatore.

### **8.7 - Sospensione illegittima**

**8.7.1** - Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dai commi 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.10 del precedente paragrafo 8.6 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

**8.7.2** - Ai sensi dell'art. 1382 del codice civile il risarcimento del danno dovuto all'appaltatore nel caso di sospensioni illegittime è computato in base alle previsioni di cui all'art. 10 del D.M. infrastrutture n. 49 del 07.03.2018

**8.7.3** - Non sono ammesse a risarcimento voci di danno eccedenti quelle elencate al precedente comma.

### **8.8 - Proroghe dei termini contrattuali su richiesta dell'appaltatore**

**8.8.1** - L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

## **Art. 9 - MODIFICHE AL CONTRATTO E/O VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

**9.1** - Fatto salvo quanto previsto nel presente contratto, nessuna modifica e/o variante in corso d'opera può essere introdotta dall'appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla stazione appaltante ed a risarcire

tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

**9.2** - Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

**9.3** - Sono consentite modifiche e/o varianti in corso d'opera:

1. ai sensi e nei limiti di cui all'art. 120 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. mediante la revisione dei prezzi di appalto di cui all'art. 60 del medesimo Decreto, previa espressa autorizzazione dell'amministrazione erogatrice, entro i limiti di capienza della fonte di finanziamento e fermo restando che sugli importi eventualmente dovuti all'appaltatore per siffatta causale nulla sarà dovuto dalla stazione appaltante a titolo di interessi moratori, compensativi comunque denominati – né alcun'altra somma a qualsiasi titolo, comunque denominata (ristoro, risarcimento, indennità, indennizzo etc...);
2. ai sensi e nei limiti di cui all'art. 120 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
  - a. se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  - b. per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
    1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
    2. comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
  - c. per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  - d. se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
    1. le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
    2. all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice,

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;

3. nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
3. ai sensi dell'art. 120 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice;
4. ai sensi dell'art. 120 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
  - a. le soglie fissate all'articolo 14;
  - b. il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
5. ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, è facoltà del Consorzio imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. fino al 31.12.2023, salvo proroghe normative e in deroga al precedente punto uno:
  - a. ai fini della revisione prezzi, trova applicazione l'art. 29 comma 1 del D.L. n. 4 del 27.01.2022 convertito con L. n. 25 del 28.03.2022;
  - b. l'utilizzo delle somme di cui all'art. 29 comma 7 del D.Lgs. n. 4/2022 ai fini della revisione prezzi è consentito previa espressa autorizzazione dell'amministrazione erogatrice ed entro i limiti di capienza della fonte di finanziamento;
  - c. l'accesso ai fondi e alle risorse di cui ai commi 8 e 9 del D.L. n. 4/2022 è consentito al solo ricorrere delle fattispecie previste;
  - d. sugli importi dovuti all'appaltatore per le causali di cui ai punti che precedono, nulla sarà dovuto dalla stazione appaltante a titolo di interessi moratori, compensativi comunque denominati – né alcuna altra somma a qualsiasi titolo, comunque denominata (ristori, risarcimento, indennità, indennizzo etc...);

**9.4** - Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative in diminuzione del prezzo contrattuale se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto; tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte del direttore dei lavori devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

**9.5** – Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre rispetto alle variazioni e/o modifiche di cui al presente articolo, deve essere presentato a pena espressa di decadenza per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione

dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

**9.6** – Le variazioni introdotte ai sensi del presente articolo devono comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi.

**9.7** - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

9.7.1 - Le parti espressamente convengono che quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- desumendoli dal vigente Prezziario Regionale;
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, mediante apposito verbale di concordamento.

9.7.2 - Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi secondo Norme vigenti.

9.7.3 - I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

9.7.4 - Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

9.7.5 - Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla normativa vigente, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

**9.8** – Forma delle variazioni e delle varianti

Tutte le variazioni e/o varianti di cui al presente articolo verranno formalizzate mediante atto aggiuntivo al contratto principale che l'appaltatore è tenuto obbligatoriamente a sottoscrivere pena la risoluzione in suo danno del contratto.

## **Art. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO**

**10.1** - L'assunzione dell'appalto è effettuata da parte dell'appaltatore con piena conoscenza di tutte le norme che lo regolano nonché di tutte le condizioni locali in cui si svilupperà l'intervento, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali, la distanza di cave adatte, la presenza o meno di acqua sia per l'esecuzione dei lavori sia che essa debba essere allontanata, la distanza di adatte zone per lo scarico a rifiuto delle materie risultanti dagli scavi, dalle lavorazioni in sé e dalle attività di cantiere nel rispetto delle normative sui rifiuti e, in particolare dal Decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.

**10.2** - L'appaltatore, altresì, è consapevole delle modalità con cui è stato disposto il finanziamento dei lavori appaltati e del provvedimento con il quale è stato regolato il finanziamento, che si intendono allegati al presente Capitolato anche se non lo sono materialmente, e nei quali tra l'altro vengono stabiliti gli obblighi della stazione appaltante e le modalità di erogazione del finanziamento assegnato.

**10.3** - Di tutto quanto precede e di ogni altra possibile circostanza che possa influire sulla convenienza dell'appalto l'appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della sua offerta.

## **Art. 11 - PREZZO A CORPO OFFERTO**

### **11.1 - Remuneratività del prezzo**

**11.1.1** - Il prezzo offerto remunera l'esecuzione delle opere appaltate e cioè i lavori, la fornitura ed ogni altra prestazione, tenuto conto di tutto quanto ha influenza su di essi; tale prezzo contrattuale è riferito ad ogni singolo lavoro, prestazione e fornitura terminati e completi in ogni loro parte e accessorio, con esecuzione secondo la perfetta regola d'arte, nonché secondo le modalità e prescrizioni del progetto esecutivo, del Capitolato e dei Disciplinari, e perfettamente rispondenti allo scopo cui sono destinati.

**11.1.2** - Ogni onere del contratto e del presente capitolato è coperto pertanto dal prezzo offerto e ugualmente dicasi per oneri non espressi in modo esplicito, ma che siano necessari a dare i relativi lavori, forniture e prestazioni, perfettamente compiuti; sono esclusi i soli oneri che, in modo chiaro ed esplicito, sono posti a carico della stazione appaltante.

**11.1.3** - Il prezzo contrattuale è fisso ed invariabile.

### **11.2 - Nuovi prezzi**

**11.2.1** Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste si procederà come indicato nel precedente art. 9.7 per la formulazione di nuovi prezzi.

### **11.3 - Prestazioni a consuntivo**

**11.3.1** - Entro i limiti di cui al precedente articolo 9, a richiesta della direzione dei Lavori, l'appaltatore deve fornire prestazioni di mano d'opera, mezzi e materiali per l'esecuzione di lavori accessori non compensabili, o per assistenze o aiuti in altri lavori che si svolgono nella zona per conto della stazione appaltante.

**11.3.2** - Dette prestazioni vengono compensate in base ai dati di consuntivo. I relativi importi liquidati all'Appaltatore non vengono considerati per la determinazione dell'importo totale dei lavori. Per tali prestazioni l'Appaltatore non ha diritto a compensi particolari, oltre il prezzo unitario di elenco, né a spostamenti dei termini di ultimazione.

## **Art. 12 - COSTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E SICUREZZA DEI CANTIERI**

### **12.1 - Personale dipendente dall'appaltatore**

**12.1.1** - L'appaltatore deve provvedere alla condotta dei lavori con personale idoneo, di provata competenza e capacità ed adeguato qualitativamente e numericamente alle necessita derivanti dagli obblighi ed oneri assunti contrattualmente per l'esecuzione delle opere appaltate.

**12.1.2** - Deve perciò, in particolare, procurarsi ed impiegare tutta la mano d'opera comune, qualificata e specializzata occorrente per eseguire le opere appaltate nel rispetto dei tempi, delle scadenze e delle modalità previste per l'esecuzione dei lavori.

**12.1.3** - Qualora necessario, l'appaltatore è tenuto a modificare nel corso dei lavori l'entità numerica e le qualifiche del proprio personale e della mano d'opera rispetto alle sue previsioni iniziali, senza per questo avere diritto a compensi di sorta.

**12.1.4** - Tutto il personale di cui ai commi precedenti deve essere di gradimento della stazione appaltante, il quale ha diritto ad ottenere in ogni momento, a semplice richiesta, l'immediato allontanamento dai cantieri e la sostituzione di qualunque dipendente dell'appaltatore, senza rispondere delle conseguenze.

## **12.2 - Disciplina dei cantieri**

**12.2.1** - L'appaltatore deve mantenere la disciplina ed il buon ordine dei cantieri

**12.2.2** - Egli deve altresì osservare e far osservare dal proprio personale comunque addetto all'esecuzione dei lavori appaltati tutte le norme di cui al precedente art. 4, nonché quelle disposte al riguardo dalla stazione appaltante.

**12.2.3** - L'appaltatore è perciò tenuto ad adottare tempestivamente ogni provvedimento necessario a garantire quanto sopra, essendo e restando sempre responsabile in ogni caso e in ogni momento dell'operato del proprio personale dipendente.

## **12.3 - Trattamento economico del personale**

**12.3.1** - L'appaltatore deve regolarmente corrispondere al proprio personale dipendente comunque addetto all'esecuzione dei lavori appaltati le dovute retribuzioni comprensive delle indennità di qualunque genere e natura per lavori speciali, restando a suo carico gli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti, delle norme e dei contratti collettivi in vigore, nonché della contrattazione aziendale.

**12.3.2** - L'appaltatore deve attuare nei confronti del proprio personale dipendente, e se trattasi di cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria nella località e nel periodo di tempo in cui si svolgono i lavori; l'appaltatore è vincolato ai suddetti obblighi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro anche se non è iscritto ad alcuna delle associazioni imprenditoriali contraenti e se receda da essa.

**12.3.3** - Nel caso di riscontrate inadempienze contributive e/o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto la stazione appaltante si avvarrà dei poteri di intervento sostitutivo di cui all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

## **12.4 - Tutela materiale e morale del personale**

**12.4.1** - L'appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale da lui dipendente e, se trattasi di cooperative, anche dei soci comunque addetti alla esecuzione dei lavori appaltati; deve pertanto osservare ed applicare tutte le norme e le prescrizioni derivanti dalle leggi, decreti, regolamenti, contratti collettivi di lavoro, nonché delle prevedibili contrattazioni aziendali sia in vigore alla data della firma del contratto d'appalto, sia che intervengano nel corso dell'appalto, relativi a:

- prevenzioni degli infortuni sul lavoro;
- igiene e sicurezza del lavoro;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, la silicosi e le altre malattie professionali;
- tutela della privacy;
- ogni altra disposizione in materia di tutela materiale e morale dei lavoratori.

**12.4.2** - L'appaltatore è vincolato ai suddetti obblighi, anche se non è iscritto ad alcuna delle associazioni imprenditoriali contraenti o se receda da esse.



## **12.5 - Previdenza del personale**

**12.5.1** - L'appaltatore è tenuto alla predisposizione, ancorché necessaria in funzione al numero delle maestranze, di adeguati alloggi per il personale dipendente, in luogo prossimo al cantiere. In tal caso gli alloggi devono essere decorosi, provvisti delle necessarie attrezzature, convenientemente illuminati, riscaldati e corredati dei servizi igienici necessari e possedere i requisiti di abitabilità ed agibilità certificati dal Comune. Nell'ambito del cantiere deve predisporre di un'adeguata dotazione di servizi igienici in prossimità dei diversi punti di lavoro. L'appaltatore deve altresì organizzare e curare il funzionamento delle mense e del locale di ricreazione qualora le presenze siano in numero tale da richiederne l'esercizio. Qualora necessario, deve provvedere anche ai trasporti del personale con mezzi idoneamente attrezzati.

**12.5.2** - L'appaltatore deve in qualsiasi momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, essere in grado di dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni dei paragrafi precedenti.

## **12.6 - Adempimenti previdenziali, assicurativi ed infortunistici**

**12.6.1** - La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali ed assicurativi, inclusa la cassa edile, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dal verbale di consegna.

**12.6.2** - Al termine dei lavori l'appaltatore è tenuto ad esibire certificati dei vari istituti assicurativi attestanti l'avvenuto adempimento di ogni prescrizione di legge in materia di trattamento e di tutela dei lavoratori.

**12.6.3** - In difetto di quanto sopra, e fino a quando l'appaltatore non abbia esibito tali certificazioni, la stazione appaltante sospende la restituzione della cauzione. Per tale sospensione l'appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo a risarcimento di danni.

## **12.7 - Provvedimenti in caso di inadempienza**

**12.7.1** - Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 11 commi 6 del D. Lgs. 36/2023, qualora, in qualsiasi momento, accerti ulteriori inadempienze dell'appaltatore alle norme sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori, la stazione appaltante, previa notifica dell'inadempienza riscontrata all'appaltatore stesso e se nel caso anche all'ispettorato del lavoro, procede a sospendere qualsiasi pagamento all'appaltatore fino a quando questi non abbia provveduto ad eliminare le inadempienze riscontrate.

**12.7.2** - Tale procedura viene seguita anche nel caso in cui l'accertamento delle inadempienze suddette sia avvenuto da parte dell'ispettorato del lavoro e da questo sia stato comunicato alla stazione appaltante. Per tali sospensioni e ritardi nei pagamenti l'appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né titolo a risarcimento di danni.

**12.7.3** - In merito alle norme del presente paragrafo si richiama tutto quanto precisato nelle circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 11907 del 9.11.1948, n. 9711 del 26.8.1949 e n. 1498 del 15.2.52 e successive indicazioni di legge.

## **12.8 - Personale dei subappaltatori**

**12.8.1** - L'appaltatore è responsabile in solido con ciascun eventuale subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per tutto quanto concerne la tutela materiale e morale dei lavoratori e le previdenze per il personale di cui ai precedenti paragrafi; è quindi tenuto a far osservare dai subappaltatori tali norme e prescrizioni.

**12.8.2** - Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può richiedere in qualsiasi momento all'appaltatore prove documentate che i subappaltatori hanno ottemperato agli adempimenti relativi ed a fine lavoro esigere i certificati liberatori degli enti assicurativi previdenziali e mutualistici, riferenti agli stessi subappaltatori. Qualora si accertino inadempienze dei subappaltatori alle suddette norme e prescrizioni, l'appaltatore è passibile dei provvedimenti a suo carico previsti nel precedente articolo 12.7.1.

### **12.9 - Organizzazione, gestione e sicurezza dei cantieri**

Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, in quanto anch'essi compresi nell'importo a corpo offerto, gli obblighi ed oneri di organizzazione, gestione e sicurezza dei cantieri indicati dal presente articolo 12 nonché, nello specifico, nel presente paragrafo 12.9 come qui di seguito specificati.

#### **12.9.1 - Impianti di cantiere, rispettivi accessi e opere provvisori**

- 12.9.1.1 - Nel piano generale per la sicurezza sono analiticamente indicati i cantieri necessari all'esecuzione dei lavori.

- 12.9.1.2 - Sulla base del progetto redatto dal coordinatore per la sicurezza e la salute dei lavoratori, parte integrante del progetto posto a base di gara, l'appaltatore ha l'onere di predisporre gli elaborati esecutivi e di dettaglio e l'onere della realizzazione dei cantieri con tutte le loro installazioni e delle rispettive vie d'accesso per la cui scelta, potenzialità e disposizione deve tenere conto di tutti gli elementi derivanti dalle condizioni ambientali.

- 12.9.1.3 - Pertanto gli impianti di cantiere, le rispettive vie d'accesso ed ogni opera provvisoria devono avere adeguata potenzialità ed essere idonei al regolare svolgimento dei lavori ed alla loro ultimazione entro i termini previsti.

- 12.9.1.4 - L'appaltatore, presa visione del Piano generale di sicurezza e dei progetti dei cantieri ivi indicati, dovrà fornire entro il termine di giorni 10 dalla consegna dei lavori, al Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante l'esecuzione dell'opera:

- il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- il nominativo del medico competente;
- copia del Documento di valutazione dei rischi ex - D.L. 81/2008 e s.m.i.;
- organigramma del servizio di prevenzione e protezione dell'appaltatore;
- nominativi dei dipendenti addetti alle squadre di emergenza e pronto soccorso;
- nominativi dei dipendenti addetti alle squadre antincendio;
- elenco in forma scritta delle macchine ed attrezzature utilizzate nei singoli cantieri ed eventuali sottocantieri mobili e composizione delle squadre tipo;
- nominativi delle ditte subappaltatrici o fornitrici di materiali con consegna in cantiere o prestatrici d'opera, con la chiara indicazione dei rispettivi Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, medico competente ove necessario ed addetti al servizio di emergenza ed antincendio e pronto soccorso.

- 12.9.1.5 - In relazione alle singole fasi di lavorazione ed alle specifiche attrezzature utilizzate dall'appaltatore il Coordinatore in fase di esecuzione redigerà un programma di controllo delle emissioni sonore, con la indicazione delle prove fonometriche da effettuare a cura e spese dell'appaltatore durante i lavori.

- 12.9.1.6 - Rimarrà a cura dell'appaltatore la denuncia agli enti competenti degli impianti ed attrezzature installati nei singoli cantieri, da trasmettere alla direzione dei lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell'accesso dei lavoratori al cantiere.

- 12.9.1.7- I progetti dei cantieri con l'indicazione dettagliata dei previsti impianti, macchinari ed attrezzature e vie d'accesso devono essere sottoposti all'approvazione della direzione dei lavori, congiuntamente ai programmi suddetti.
- 12.9.1.8 - Qualora in corso d'opera l'appaltatore ritenga di dover apportare ai cantieri, agli impianti ed alle vie d'accesso, modifiche o integrazioni, che comunque sono a suo completo carico deve sottoporle a nuovo preventivo benestare della direzione dei lavori.
- 12.9.1.9 - L'approvazione dei progetti dei cantieri degli impianti e delle vie d'accesso da parte della direzione dei lavori non implica in nessun caso responsabilità alcuna per questa e per la stazione appaltante, né può dare comunque diritto all'appaltatore ad alcun compenso per eventuali spostamenti di impianti o di opere provvisoriale che in corso d'opera si rendessero necessari.

#### **12.9.2 Riunioni di coordinamento**

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione trasmetterà all'appaltatore, a seguito dell'esame della documentazione di cui al punto precedente, le date e le sedi in cui saranno tenute le riunioni di coordinamento, contestualmente alla trasmissione a cura della stazione appaltante della valutazione dei rischi e delle procedure di sicurezza da adottare.

#### **12.9.3 - Depositi ed impiego di materiali esplosivi ed infiammabili**

- 12.9.3.1 - L'appaltatore è tenuto ad osservare le leggi, i regolamenti ed ogni disposizione vigente, nonché tutte le prescrizioni che possono essere impartite dalle autorità di pubblica sicurezza e dai vigili del fuoco, in materia di custodia e uso di materiali esplosivi ed infiammabili nonché ad osservare le norme della legge sulla polizia mineraria ed i regolamenti in vigore per l'uso delle mine.
- 12.9.3.2 - Tutti gli oneri relativi a quanto sopra sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, in quanto rientrano nel prezzo a corpo offerto.

#### **12.9.4 - Accessi alle diverse parti dei cantieri**

- 12.9.4.1 - L'appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla costruzione e manutenzione degli accessi alle diverse parti dei cantieri, delle strade, dei ponti di servizio, passerelle, opere di protezione e comunque di tutte le opere provvisoriale occorrenti per mantenere sicuro il transito delle persone e dei mezzi assicurando in ogni momento la buona accessibilità a ciascun punto di lavoro, anche ai fini di visite e sopralluoghi. Di tutte le suddette strade di accesso ed opere provvisoriale, l'appaltatore deve sottoporre i progetti di insieme e di dettaglio alla preventiva approvazione della direzione dei lavori, la quale si riserva di dare o meno il proprio benestare tenuto conto delle eventuali interferenze, difficoltà, danni o pregiudizi che la loro realizzazione possa arrecare alle opere appaltate.
- 12.9.4.2 - La direzione dei lavori può prescrivere qualsiasi modifica ritenuta necessaria ai fini della stabilità e durata delle strade e dei versanti interessati e delle opere connesse.
- 12.9.4.3 - A carico dell'appaltatore sono pure posti gli oneri e gli adempimenti amministrativi ed economici necessari per le occupazioni temporanee.

#### **12.9.5 - Trasporti, immagazzinamenti e depositi**

- 12.9.5.1 - L'appaltatore è tenuto ad espletare tutti i trasporti, carichi e scarichi nell'ambito del cantiere, dei materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere; deve altresì predisporre idonei ed adeguati magazzini che assicurino la conservazione dei materiali suddivisi per qualità e tipi, nonché aree libere opportunamente dislocate e di facile accesso per quei materiali che possono essere depositati all'aperto.

- 12.9.5.2 - Quanto detto vale anche per i materiali e manufatti forniti dalla stazione appaltante, la cui entrata ed uscita dai depositi è soggetta a precise disposizioni della direzione dei lavori e per i quali l'appaltatore è ritenuto responsabile di eventuali ammanchi, danneggiamenti o deperimenti.

- 12.9.5.3 - Nessun compenso è riconosciuto all'appaltatore per trasporti e spostamenti di materiali, dovuti ad esigenze di esecuzione delle opere.

- 12.9.5.4 - Nessun compenso è riconosciuto all'appaltatore per il trasporto a discarica di terre da scavo e/o materiale da rifiuto derivante dall'approntamento del cantiere e/o l'esecuzione di ogni tipo di lavorazione non riportata nel CME, fermo restando il rimborso degli oneri di discarica ove comprovati da appositi FIR (Formulario identificazione rifiuti) nelle quantità e misurazioni previste dal progetto e indicate nel quadro economico.

#### **12.9.6 - Soggezioni particolari**

Nessun particolare compenso spetta all'appaltatore per soggezioni causategli dall'uso e dall'esercizio normali di beni, impianti e servizi di proprietà della stazione appaltante o di terzi, sia all'interno che all'esterno dei cantieri, quali strade, corsi d'acqua, condotte, ecc., di cui l'appaltatore è tenuto a mantenere e a garantire la continuità di esercizio, sollevando in ogni caso la stazione appaltante da ogni onere conseguente ad eventuali disservizi, discontinuità, ecc...

#### **12.9.7 - Custodia dei cantieri**

L'appaltatore deve provvedere alla custodia diurna e notturna ed alla illuminazione dei cantieri e loro pertinenze, quali discariche, cave, piazzali, ecc., dal momento della consegna fino alla definitiva accettazione delle opere, ed anche nei periodi di eventuali sospensioni dei lavori. Gli oneri conseguenti sono a carico dell'appaltatore.

#### **12.9.8 - Manutenzione e pulizia dei cantieri**

L'appaltatore deve provvedere a proprie spese alla manutenzione ed alla pulizia dei cantieri, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e delle opere per tutta la durata dei lavori.

#### **12.9.9 - Ripiegamento dei cantieri**

- 12.9.9.1 - Il ripiegamento dei cantieri deve essere attuato dopo l'ultimazione delle opere e non oltre la data della loro accettazione definitiva, salvo per le installazioni e le attrezzature occorrenti durante le operazioni di collaudo, secondo un programma elaborato dall'appaltatore ed approvato dalla direzione dei lavori.

- 12.9.9.2 - Il ripiegamento comprende tra l'altro la demolizione di tutte le opere provvisorie, la pulizia e la sistemazione definitiva delle opere e delle aree, il trasporto a discarica di tutti i materiali di rifiuto, il ripristino dei terreni nelle condizioni primitive e la realizzazione di quelle opere di presidio, non eseguite in precedenza, necessarie ad evitare il verificarsi di qualsiasi danno alle persone e alle cose. A tutte le operazioni di ripiegamento dei cantieri provvede l'appaltatore a sua cura e spese.

### **Art. 13 - OBBLIGHI E ONERI E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE**

#### **13.1 - Obblighi generali dell'appaltatore**

**13.1.1** - Oltre gli obblighi e i relativi oneri previsti nel D.Lgs. 36/2023 e dal D.P.R. 145/2000 per le parti ancora vigenti o sanciti nel presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore, in quanto anch'essi compresi nell'importo a corpo offerto, gli altri obblighi ed oneri appresso specificati.

1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,

dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto in conformità alla normativa vigente;

2. i movimenti di terra e ogni altro onere diretto e indiretto relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, eventuali ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione secondo norma, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso stazione appaltante;
3. nei casi di interferenza tra le proprietà private e le strade utilizzate l'appaltatore assumerà ogni onere organizzativo ed economico per garantire l'accesso ai fondi e alle abitazioni private lungo i percorsi di progetto e le piste utilizzate per la cantierizzazione;
4. l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'appaltatore a termine di contratto;
5. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
6. il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
7. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante o dalla stessa e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
8. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
9. l'Appaltatore, in qualità di produttore e gestore dei materiali da scavo, dovrà sottoscrivere una dichiarazione di volontà in merito alle modalità di gestione dei materiali da scavo ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, riportandovi inoltre l'anagrafe dell'impresa e le informazioni di base relative al sito di scavo, superfici interessate e volumi da movimentare. Questa dichiarazione sarà resa ai sensi degli artt.li 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sarà inviata alle Autorità territoriali competenti.

Sarà onere dell'Appaltatore tenere, nell'ambito delle lavorazioni, una documentazione per comprovare la corretta gestione dei materiali in caso di riutilizzo in sito, in caso di smaltimento in discarica o avviamento a recupero, determinando i volumi di terra effettivamente riutilizzati e richiamando le diverse fasi di lavorazione. Nel caso venga richiesto, la documentazione potrà essere sottoposta a verifica da parte delle Autorità di competenza territoriale;

10. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
  11. la richiesta a propri oneri e spese, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, Enti pubblici, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori per l'ottenimento di tutti i correlati permessi necessari a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, già ottenuti dall'Ente in sede di Conferenza di Servizi;
  12. la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante;
  13. tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere rimosse o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del D.P.R. n. 207/10 e del D. Lgs. n. 36/2023;
  14. cantieri, attrezzi, spese, approvvigionamento energia elettrica e idrica ed obblighi generali a carico dell'appaltatore: fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore;
  15. al termine dei lavori e, comunque, prima della sottoscrizione del conto finale e della relativa collaudazione delle opere, l'appaltatore dovrà fornire a propria cura e onere, oltre a tutte le certificazioni di conformità e di prodotto ivi inclusi i manuali di uso e manutenzione ovvero la documentazione di garanzia biennale nonché i grafici "as built" a firma di tecnico abilitato.
- 13.1.2** - Sono, altresì, a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
1. prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore presenta la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi incluse la cassa edile di Salerno o del territorio relativo alla sede della ditta in caso di opere la cui durata stimata è inferiore a 90 giorni o nel caso che l'impresa possa avvalersi degli accordi sperimentali regionali sulla trasferta;

2. prima dell'inizio dei lavori e ad ogni nuova assunzione, l'appaltatore presenta l'elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere;
3. per l'intera durata dei lavori e fino al rilascio dell'area di cantiere, l'appaltatore avrà l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere stesso:
  - estratto del Libro matricola di cantiere (l'originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l'originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere; ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo;
  - registro delle presenze debitamente vidimato dall'INAIL; in tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
  - attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
  - copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.

**13.1.3 - E', inoltre, a carico dell'appaltatore**

1. la verifica di tutti i lavoratori presenti nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'appaltatore di appartenenza e composto da: a) nome e cognome; b) fotografia; c) appaltatore di appartenenza; d) numero di matricola;
2. l'iscrizione sin dall'inizio dei lavori ed indipendentemente dalla durata degli stessi alla Cassa Edile della provincia, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi e fornire alla cassa edile, a scopo informativo, i dati delle denunce mensili riguardanti i lavoratori trasfertisti, per tutti i casi in cui non sia previsto dal CCNL o da altri accordi collettivi l'iscrizione alla Cassa Edile del territorio ove è ubicato il cantiere;
3. nell'ambito dei compiti attribuiti dalla legislazione vigente, l'appaltatore dovrà eseguire gli ordini della direzione lavori in merito ai controlli in ordine alla rispondenza dello stato di fatto del cantiere con quanto previsto all'atto dell'appalto e delle eventuali fasi lavorative affidate a terzi e sulla presenza della manodopera; a tal fine l'appaltatore è obbligato a mettere a disposizione in ogni momento al direttore dei lavori la seguente documentazione:
  - copia dei libri matricola;
  - fotocopia della comunicazione di assunzione;
  - copia della giornaliera di presenza mensile, delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
  - estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti.

13.1.4 - Qualora l'appaltatore o qualsiasi altra impresa che svolga attività nel cantiere opponga rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il direttore lavori effettuerà la segnalazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge ed alla stazione appaltante per il blocco dei pagamenti SAL e SFL ove ricorrano i presupposti di legge.

### **13.2 - Spese di contratto**

13.2.1 Sono a totale carico dell'appaltatore:

- le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
- le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
- le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi;
- le spese per tutte le copie dei progetti, dei capitolati e dei contratti da presentare agli organi competenti per le superiori approvazioni;
- le spese per il bollo, per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello stato (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.);
- le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.

### **13.3 – Cartelli indicatori**

La fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nei siti indicati dalla direzione dei lavori, di almeno due cartelli indicatori **per ciascun tratto da realizzare** secondo le prescrizioni dell'Ente finanziatore e del Programma di finanziamento e comunque delle dimensioni minime di 1,00 m x 2,00 m recanti a colori indelebili la denominazione ed il logo dell'ente finanziatore, quella dell'ente appaltante, l'oggetto e l'importo dei lavori, il nominativo del progettista, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, degli estremi di avvenuta trasmissione della notifica preliminare, dell'appaltatore. Tanto i cartelli quanto le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in perfetto stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza o il cattivo stato di uno o più cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una multa di € 1.000 ed una penale giornaliera di € 95 dal giorno della contestata inadempienza fino a quella dell'apposizione o riparazione. L'importo della multa e della penale sarà addebitato sul primo certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.

### **13.4 - Comunicazioni andamento dei lavori**

**13.4.1** - L'appaltatore è tenuto a dare comunicazione alla direzione dei lavori, trimestralmente a decorrere dal primo sabato successivo alla consegna dei lavori, delle seguenti notizie statistiche sull'andamento dei lavori: a) numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie con le relative ore lavorative, per ciascuna settimana; b) lavoro eseguito nel trimestre; c) giorni del trimestre in cui non si è lavorato e cause relative.

**13.4.2** - Notizie precedenti dovranno pervenire entro il primo mercoledì successivo alla scadenza del trimestre e per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale giornaliera di € 200,00.

### **13.5 - Smacchiamento e pulizia area lavori**

L'appaltatore è tenuto a provvedere a propria esclusiva cura e spese allo smacchiamento generale della zona strettamente interessata dai lavori e dalle aree di cantieramento, ivi compreso il taglio di alberi e di siepi compresa l'estirpazione delle ceppaie.

### **13.6 – Bonifica dagli ordigni bellici**

Nell'ambito delle leggi che regolano la materia, l'Appaltatore deve provvedere ponendo a proprio carico tutte le necessarie spese in merito alla corretta bonifica da ordigni bellici delle aree di cantiere, a mezzo di ditta specializzata ed a ciò autorizzata dalle competenti autorità,



prima dell'inizio dei lavori ed anche durante il loro svolgimento. Il presente articolo disciplina un requisito di esecuzione, che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire solo in seguito all'aggiudicazione della procedura; sono, pertanto, a carico dell'Appaltatore tutte le spese per la bonifica, sia superficiale che qualora necessario profonda, da ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie dell'intera zona comunque interessata dai lavori, comprese le cave di prestito e le aree di deposito, e cioè sia dei terreni messi in disposizione dalla Stazione Appaltante, che in quelli occupati dall'Appaltatore a sua cura e spese. L'Appaltatore è responsabile di qualsiasi incidente abbia a verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimandandone l'Ente appaltatore e la direzione dei lavori completamente sollevati. Restano a totale carico dell'Appaltatore anche tutti i correlati oneri organizzativi, economici, amministrativi e procedurali necessari all'ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni e/o nulla osta da parte degli Enti competenti nel merito.

### **13.7 - Gestione del cantiere e sicurezza fisica dei lavoratori**

L'appaltatore è tenuto a provvedere a propria esclusiva cura e spese:

- all'approntamento delle opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori (eventuali impalcature, assiti, armature, centinature, ecc.) compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria;
- alla costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori;
- all'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione afferenti nei cavi e l'esecuzione di eventuali opere provvisorie per la deviazione preventiva delle stesse dalle sedi stradali e dalle opere e la riparazione dei danni che si verificassero negli scavi e nei rinterri;
- al completo ripristino a regola d'arte delle ottimali condizioni dei percorsi realizzati e della loro piena funzionalità qualora in qualsivoglia maniera danneggiati da piene, esondazioni o altre azioni atmosferiche durante il periodo dei lavori;
- alla fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato alla direzione lavori e dal Coordinatore per la sicurezza, per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al T.U. 15 giugno 1959, n. 393 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30 giugno 1959;
- alla riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori vengono arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone sollevando l'amministrazione appaltante, la direzione dei lavori ed il personale di assistenza e di sorveglianza da qualsivoglia responsabilità;
- alla riparazione e il rifacimento dei sottoservizi (TIM, Enel, fibra ottica, fogne, reti idriche, ecc.) eventualmente danneggiati nel corso delle lavorazioni. E' compreso altresì ogni onere per mappatura preliminare dei sottoservizi presenti per l'adozione delle correlate cautele, eventuali spostamenti dei sottoservizi stessi, compreso la fornitura e installazione di tutti i materiali necessari. E' infine compreso ogni onere diretto o indiretto conseguente al rallentamento delle operazioni di cantiere per la presenza di detti sottoservizi nonché di tutto quanto finalizzato alla tutela della loro integrità e quello, eventuale, per scavo a mano;
- alla riparazione e/o la ricostruzione di muri di recinzione, di sostegno, di recinzioni di

qualsiasi tipo e di qualsiasi opera d'arte esistente e presente lungo il tracciato delle piste e di cui si dovesse rendere necessaria la demolizione parziale o totale per la costruzione delle piste stesse;

- a garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, anche mediante la realizzazione di manufatti e stradelle costruite a sue spese, nello stesso e nelle opere eseguite ed in corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra appaltatore alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto della stazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie ed apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
- al ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante garantendo il perfetto espletamento di tali operazioni. I danni per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;
- alla pulizia quotidiana dei locali e delle opere in costruzione e delle vie di transito del cantiere compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nel rispetto della normativa sui rifiuti;
- allo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali, mezzi d'opera, impianti di sua proprietà, strada di servizio, compreso il ripristino dello status quo ante delle aree esterne alle opere realizzate;
- alle spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere;
- alla guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali impianti e mezzi d'opera nello stesso esistenti anche se di proprietà della stazione appaltante o di altre ditte, nonché di tutte le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
- all'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi ai sensi delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro in caso di infortuni, ogni più ampia responsabilità ricadrà, pertanto, sull'appaltatore, restandone sollevata sia la stazione appaltante che la direzione dei lavori ed il personale di sorveglianza;
- all'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati. Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del T.U. delle norme di circolazione stradale e del regolamento di esecuzione già citati che interessino o limitino la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l'appaltatore

terrà sollevato ed indenne la stazione appaltante ed il personale da essa dipendente, nonché la direzione lavori e il coordinatore per la sicurezza da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria che potesse provenirgli da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati. Pertanto la polizza di cui al punto precedente deve essere estesa alla copertura di tali rischi.

### **13.8 - Direzione e sorveglianza**

**13.8.1** - L'appaltatore deve mettere a disposizione della direzione dei lavori, in accordo con essa, adeguati locali ad uso ufficio nell'area del cantiere, arredati, illuminati, riscaldati e raffrescati, con condizionatore, telefono e con possibilità di utilizzazione dei servizi generali di cantiere. L'ufficio deve essere fornito inoltre di n. 02 computer completi di monitor, masterizzatore, cuffie con microfono e webcam, altri accessori necessari e di software per il sistema operativo (Windows ultima versione), per la gestione dell'ufficio (office professional) per la gestione della contabilità (primus BIM) e per il disegno (autocad ultima versione), collegamento INTERNET nonché stampante multifunzione a colori formato A3 (stampante, fotocopiatrice, scanner e fax); qualora la stazione appaltante vi provveda direttamente l'appaltatore deve rimborsare ad esso le relative spese.

**13.8.2** - L'appaltatore deve mettere gratuitamente a disposizione della direzione dei lavori il personale tecnico, i canneggiatori ed ogni altro, dotati di strumenti di misura, di attrezzi e di mezzi d'opera in genere, necessari per i rilievi, tracciamenti e misurazioni, relativi sia alle operazioni di consegna sia a quelle per i controlli, per la contabilizzazione e per il collaudo dei lavori e deve altresì fornire personale di adeguata competenza per la collaborazione alla direzione dei lavori durante la stesura della contabilità lavori e per lo sviluppo dei relativi elementi grafici.

**13.8.3** - L'appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese:

- a implementare nelle suddette carte catastali e topografiche tutti i tracciati delle piste e dei collegamenti nonché alla realizzazione di tutte le procedure necessarie allo scopo (frazionamenti, accatastamenti ecc...);
- al disegno dei profili in Autocad delle piste e dei collegamenti; al disegno "as built", in Autocad, di tutte le opere d'arte realizzate con indicazione dei correlati particolari costruttivi e delle stratigrafie. Le planimetrie dovranno essere realizzate in adeguata scala e rese in formato georeferenziato UTM WGS84;
- rilievo batimetrico post - operam dell'alveo interessato dall'intervento e planoaltimetrico delle altre sezioni fino con margine esterno di ulteriori 10 metri rispetto all'area oggetto dei lavori;
- a fornire copia della suddetta documentazione su supporto magnetico e cartaceo (2 copie) nell'editing concordato con la direzione dei lavori.

**13.8.4** - L'appaltatore deve dare in qualsiasi momento alla direzione dei lavori la collaborazione da questa richiesta per l'installazione di apparecchiature di controllo del comportamento geotecnico e geomeccanico e della portanza delle opere.

**13.8.5** - La stazione appaltante provvede alla fornitura ed all'installazione delle apparecchiature, all'intervento di tecnici specializzati ed alle relative assistenze; l'appaltatore deve fornire la manodopera d'aiuto eventualmente necessaria, adoperandosi per la migliore riuscita dei controlli, e curare la conservazione delle apparecchiature suddette durante i lavori e fino alla definitiva consegna dell'opera, rientrando quest'ultimo onere fra le spese a suo carico per operazioni di collaudo.

**13.8.6** - L'appaltatore deve mettere gratuitamente a disposizione della direzione dei lavori dalla data di consegna e fino al collaudo:

- due autovetture del tipo a trazione integrale (max. 20.000 Km certificati) per gli spostamenti della direzione dei lavori per tutta la durata degli stessi, del personale di assistenza e dei collaudatori. Le autovetture dovrà essere affidata in consegna al personale che sarà indicato dalla Direzione dei Lavori;
- due telefoni cellulari per le comunicazioni in cantiere con relativa scheda a minutaggio illimitato.

**13.8.7** - Sono a carico dell'appaltatore le spese di approntamento e gestione dell'ufficio della direzione dei lavori (i consumi di energia, benzina, telefonici, manutentivi etc...). Le apparecchiature e le forniture di cui ai precedenti punti saranno consegnate definitivamente e gratuitamente al Consorzio prima del collaudo provvisorio.

**13.8.8** - L'appaltatore deve fornire con oneri a proprio carico personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, i saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione nel numero di copie richieste dalla direzione dei lavori.

**13.8.9** - L'appaltatore deve consentire il libero accesso alla direzione dei lavori ed al personale di assistenza e di sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri e nei luoghi di produzione dei materiali.

### **13.9 - Indagini, saggi ed esperienze**

**13.9.1** - L'appaltatore è tenuto a provvedere a propria esclusiva cura e spese:

- alle eventuali indagini geologiche e geognostiche integrative disposte dall'ente appaltante e/o alla direzione dei lavori in conformità alle norme vigenti, ivi comprese le analisi su campioni indisturbati, le installazioni di piezometri e di inclinometri per verifiche di eventuali spostamenti del terreno interessate dai lavori disposti dalla direzione dei lavori;
- all'esecuzione, sotto la supervisione di professionista specializzato incaricato dall'ente appaltante, delle indagini archeologiche, assaggi, prove e scavi richiesti dalla competente Soprintendenza nel parere rilasciato in sede di Conferenza di Servizi nonché all'assistenza tecnica ed operativa al succitato professionista ai fini del monitoraggio specializzato;
- l'esecuzione di ulteriori assaggi, prove e scavi a mano eventualmente ordinati dalla Soprintendenza archeologica durante il corso dei lavori oltre quelli indicati al punto che precede da svolgersi su indicazione di professionista abilitato; esclusivamente per tale voce di spesa i pagamenti saranno rimborsati all'appaltatore dalla stazione appaltante dietro presentazione del relativo titolo di spesa;
- alle indagini ulteriori rispetto a quelle già quantificate eventualmente rese necessarie ai fini della bonifica e della messa in sicurezza dalla potenziale presenza di ordigni bellici. Sono altresì a carico esclusivo dell'appaltatore gli oneri tecnici, economici, organizzativi e amministrativi correlati con la procedura nonché tutto quant'altro necessario ai fini dell'ottenimento dei pareri e certificazioni preventivi e postumi di merito, con inclusione di quelli relativi al competente Genio Militare;
- alla esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella realizzazione delle opere, in correlazione a quanto per iscritto circa l'accettazione dei materiali stessi; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di sigilli a firma del direttore dei lavori e dell'appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;

- all'esecuzione delle prove di carico e di portanza ordinate dalla direzione dei lavori e/o dal collaudatore sulle opere realizzate nonché l'apprestamento dei materiali, dei mezzi d'opera, degli operai, degli strumenti e di quanto altro occorrente per l'esecuzione di tali prove;
- alle spese per tutte le indagini, prove e controlli che la direzione dei lavori e i collaudatori, anche in corso d'opera, riterranno, a loro insindacabile giudizio opportuno disporre;
- all'osservanza delle norme contenute nella vigente legge sulla polizia mineraria n. 184 del 30.03.1892 e nel relativo regolamento n. 19 del 14.01.1894 restando alla conservazione e successiva consegna alla stazione appaltante di oggetti di valore archeologico o storico che eventualmente siano rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- alla fornitura e apposizione per l'intero periodo dei lavori del/i cartello/i di cantiere secondo le specifiche disposte dallo specifico programma di finanziamento.

### **13.10 - Tasse e oneri per permessi, autorizzazioni e nulla osta**

#### **13.10.1 - E' ad esclusivo carico dell'appaltatore:**

- il pagamento delle tasse e l'accollo di ogni altro onere per i permessi, le licenze, le concessioni, le autorizzazioni per eventuali opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici e/o privati sulle superfici eccedenti la fascia prevista dal progetto già a carico della Stazione Appaltante, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali;
- il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (permessi di costruzione, d'occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse finite, esclusi, nei comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale;
- ogni onere per lo svolgimento delle pratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni da parte di Amministrazioni ed Enti competenti per tutto quanto inerente le interferenze con le opere de quo nonché ogni spesa ed onere necessari alla risoluzione delle stesse;
- dei relativi oneri omnia per ciascuna procedura relativa alle interrelazioni con Amministrazioni ed Enti per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni nonché le pratiche e le lavorazioni funzionali alla risoluzione delle interferenze delle costruende opere con alvei fluviali, strade, ferrovie, acquedotti, linee telefoniche, elettriche e simili.

### **13.11 - Spese per allacciamenti elettrici, internet e telefonici**

**13.11.1** - L'appaltatore è onerato a sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.

**13.11.2** - L'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

### **13.12 - Illustrazione e documentazione dei lavori**

#### **13.12.1 - L'appaltatore è onerato a sostenere:**

- le spese per la redazione e fornitura di fotografie nel formato cm 14,8 x 21 e di un

video a colori, delle opere in corso nei vari periodi d'appalto, nel numero indicato dalla direzione dei lavori e comunque non inferiori a 50 foto e mezzora di video, per ogni stato d'avanzamento;

- le spese per la redazione e fornitura di una brochure finale a cura di ditta specializzata di gradimento della stazione appaltante in almeno mille copie, a colori, minimo 10 pagine formato A4 con almeno 20 foto illustranti le caratteristiche salienti dell'intervento;
- le spese per la redazione e fornitura di un video finale a cura di ditta specializzata di gradimento della stazione appaltante in almeno 100 copie, a colori, della durata di minima di 20 minuti.

**13.12.2** - L'affidamento dei servizi fotografici e video a soggetti qualificati i cui nominativi e curricula devono essere comunicati per l'approvazione alla direzione dei lavori.

**13.12.3** - Sono a carico dell'appaltatore le spese per la gestione di una pagina web sul sito del Consorzio di Bonifica Velia ([www.consorziovelias.com](http://www.consorziovelias.com)) ove si darà la più ampia completa e trasparente informazione sui lavori.

**13.12.4** - L'appaltatore si impegna infine a mantenere la più assoluta riservatezza su quanto concerne progetti, disegni, fotografie, video, documenti di ogni genere e notizie riguardanti le opere appaltate, ad astenersi dal pubblicare articoli o memorie su quanto sia venuto a conoscenza per causa dei lavori o dal far visitare i cantieri da terzi, salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante.

### **13.13 - Prescrizioni particolari**

**13.13.1** - All'appaltatore è fatto obbligo del rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni indicate dalla Stazione Appaltante e dagli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta per la realizzazione delle opere de quo. È fatto altresì obbligo all'appaltatore il rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'espianto degli esemplari arbustivi ed arborei presenti sulla superficie interessata dagli interventi previsti dal progetto dovrà essere programmato ed eseguito in periodo non coincidente con quello della nidificazione ed allevamento dei piccoli della fauna ornitica potenzialmente associata agli stessi (il taglio dovrà essere evitato in tutto il periodo 15 aprile – 15 settembre);
2. i movimenti di terra siano limitati allo stretto necessario e conformi a quelli di progetto; il materiale di risulta, eventualmente non recuperabile in loco dovrà essere trasportato (o ritirato) presso aziende autorizzate per il recupero e/o trattamento. Per ciò che attiene ai rifiuti in senso lato, a seconda della tipologia, dimensioni e quantità, questi dovranno essere smaltiti presso discariche autorizzate o seguendo l'iter della gestione comunale. Tutto il materiale, sia di recupero che da smaltire, dovrà essere riposto in luoghi sicuri, temporaneamente attrezzati all'interno del cantiere, per un periodo non eccedente le 48 ore e nel pieno rispetto dell'ambiente circostante naturale e della normativa vigente in materia. In ogni caso, ogni qualvolta possibile, è preferibile recuperare in loco il terreno che si prevede di rimuovere per la realizzazione delle opere con l'obiettivo di non disperdere risorse naturali caratteristiche della zona;
3. si appronti un adeguato piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per il cantiere e gli operatori, utile anche per mitigare le attività di cantiere rumorose (prodotte dai mezzi e macchinari vari) e potenzialmente inquinanti e nocive per le componenti biotiche e abiotiche;
4. le aree di cantiere, i percorsi interni e di accesso siano limitati allo stretto

- necessario, in modo particolare quelli eventualmente carrabili;
5. il lavaggio delle autobetoniere e degli altri mezzi d'opera dovrà avvenire a debita distanza dal perimetro della Rete Natura 2000 e delle aree di maggiore tutela del Parco N.C.V.D.A. (zone A, B, C), comunque in luogo idoneo allo smaltimento delle acque di lavaggio;
  6. le ruote degli automezzi di cantiere dovranno essere opportunamente liberate dal fango e dal terreno prima della loro immissione sulla sede stradale;
  7. durante l'esecuzione dei lavori bisogna adottare tutte le cautele per garantire il libero deflusso delle acque;
  8. durante l'esecuzione dei lavori bisogna eseguire tutte le operazioni di sgombero di materiali e macchinari che potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque ovvero investite dalle stesse;
  9. le acque piovane e quelle superficiali devono essere opportunamente raccolte e convogliate negli impluvi naturali esistenti.

### **13.13 - Rilievi**

L'appaltatore è tenuto alla redazione, a proprio carico, dei rilievi di prima pianta ante – operam oltretutto di quelli da realizzarsi post – operam. I rilievi saranno eseguiti a regola d'arte, resi in formato .dwg in coordinate UTM WGS84 e dovranno ottemperare a qualsivoglia richiesta di merito della direzione dei lavori.

### **Art. 14 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI**

Il subappalto è normato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 alle condizioni di seguito riportate.

**14.1** – Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute

nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

**14.2** – Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 - n.d.r.

**14.3** – Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a. l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b. la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c. l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d. le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

**14.4** – I soggetti affidatari del contratto possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a. il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

**14.5** – L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

**14.6** – Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.



**14.7** – L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

**14.8** – In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

**14.9** – Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

**14.10** – L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

**14.11** – La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c. su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

**14.12** – Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

**14.13** – Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

**14.14** – Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali

firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

**14.15** – I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

**14.16** – L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

**14.17** – Il Consorzio indicherà nei documenti di gara le eventuali prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

**14.18** – Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

#### **Art. 15 - CAUZIONI COPERTURE ASSICURATIVE E GARANZIE**

**15.1** - Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.lgs. 36/2023, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare al Consorzio, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori e prima della sottoscrizione del contratto:

**15.2** - La cauzione definitiva di cui all'art. 117 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 a sua scelta sotto

forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del medesimo decreto, pari al **10 per cento dell'importo contrattuale**. Ai sensi dell'articolo 117 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento;

**15.3** - La polizza assicurativa per danni prevista dall'117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 a copertura dei danni subiti dal Consorzio a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti od opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori a garanzia di un **importo pari a quello contrattuale**;

**15.4** - La polizza di cui alla precedente punto 15.3 dovrà altresì assicurare il Consorzio contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari al **5% dell'importo contrattuale con un minimo di 500.000 euro**;

**15.5** - La copertura assicurativa di cui ai precedenti punti 15.3 e 15.4 decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

**15.6** - Qualora sia offerto dall'appaltatore in sede di gara un periodo di manutenzione post – operam, la polizza assicurativa sarà sostituita da una polizza che tenga indenne il Consorzio da tutti i rischi connessi con le correlate lavorazioni per un importo minimo di **500.000 euro**.

**15.7** – Le polizze assicurative contratte dall'appaltatore dovranno riportare la clausola per cui l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporteranno l'inefficacia della garanzia nei confronti del Consorzio.

**15.8** – Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

**15.9** - Ai fini del conseguimento dell'anticipazione di cui al successivo art. 19, l'appaltatore è tenuto fornire la garanzia fideiussoria ex art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, da computare in base all'importo richiesto a titolo di anticipazione.

**15.10** - Fatta salva la disciplina specifica per ciascun istituto, le cauzioni, coperture assicurative e garanzie cui ai commi che precedono dovranno:

- essere rilasciate da intermediari finanziari e/o imprese di assicurazione in possesso dei requisiti di legge;
- essere accese prima della consegna dei lavori e/o dell'anticipazione;
- portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere;
- essere in ogni tempo in regola con il pagamento dei relativi premi.

**15.11** - Prima della liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori e come condizione per la stessa, l'appaltatore dovrà rilasciare in favore della Stazione Appaltante

la polizza fidejussoria a garanzia dell'offerta sulla "manutenzione per il periodo successivo al collaudo e/o consegna anticipata dell'opera" di cui al precedente art. 6.2.14.

#### **Art. 16 - MANUTENZIONE DELLE OPERE**

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell'appaltatore.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del C.C., l'appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini necessari, fatto salvo il caso in cui la stazione appaltante, in accordo con l'appaltatore, dovesse procedere all'esercizio delle opere.

Durante detto periodo l'appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela provvedendo, di volta in volta alle riparazioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della direzione dei lavori ed eventualmente, a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno.

Ove l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla direzione dei lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.

#### **Art. 17 - DANNI DI FORZA MAGGIORE E DIFETTI DI REALIZZAZIONE**

##### Danni generici

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero per qualsivoglia motivo nel cantiere durante il corso dei lavori.

##### Danni di forza maggiore

Non saranno considerati danni di forza maggiore, i dissesti, quali ad esempio, smottamenti e solcature delle scarpate, allagamenti od interrimento degli scavi, quando causati da precipitazioni, da geli, da piene dei corsi d'acqua. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive possibili atte ad evitare questi danni. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne deve far denuncia al direttore dei lavori entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

##### Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

Qualora si verificassero danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

#### Difetti di costruzione

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

#### Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante e dalla direzione dei lavori nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

### **Art. 18 - CONTABILITA' LAVORI**

#### **18.1 - Accertamento e registrazione dei lavori**

**18.1.1** - Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.

**18.1.2** - Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

**18.1.3** - L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richiede scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:

- a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
- b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

**18.1.4** - La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.

**18.2 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili e soggetti preposti alla sottoscrizione**

**18.2.1** - I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

**18.2.2** - I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.

**18.2.3** - I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'appaltatore.

**18.2.4** - I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento.

**18.3 - Giornale dei lavori**

**18.3.1** - Il giornale dei lavori, a pagine previamente numerate, è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

**18.3.2** - Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni, le fasi di avanzamento, le date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, lo stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte, le annotazioni e contro deduzioni dell'appaltatore e quelle particolarità che possano essere utili.

**18.3.3** - Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi, le note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

**18.3.4** - Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

#### **18.4 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste**

**18.4.1** - Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:

- a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
- b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
- c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
- d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

**18.4.2** - Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.

**18.4.3** - Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

**18.4.4** - Il libretto deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi. Tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal direttore dei lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte.

#### **18.5 - Annotazione dei lavori a corpo**

**18.5.1** - I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita.

**18.5.2** - In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

**18.5.3** - Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

#### **18.6 - Modalità della misurazione dei lavori**

**18.6.1** - La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.

**18.6.2** - L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie, diverse lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

#### **18.7 - Lavori e somministrazioni su fatture**

Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificata, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

#### **18.8 - Note settimanali delle somministrazioni**

Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

#### **18.9 - Forma del registro di contabilità**

**18.9.1** - Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore

**18.9.2** - L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico; il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico.

**18.9.3** - Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.

#### **18.10 - Annotazioni delle lavorazioni nel registro di contabilità e riserve dell'appaltatore**

**18.10.1** - Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'Appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'Appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato al successivo punto 18.11 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma del successivo punto 18.11.



### **18.11 - Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità**

**18.11.1** - Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione, a pena espressa di decadenza; non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

**18.11.2** - Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

**18.11.3** - Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

**18.11.4** - Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicitare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

**18.11.5** - Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.

**18.11.6** - Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

**18.11.7** - Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

### **18.12 - Titoli speciali di spesa**

**18.12.1** - Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro.

**18.12.2** - Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo distinto.

**18.12.3** - La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.

### **18.13 - Sommario del registro**

**18.13.1** - Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.

**18.13.2** - Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il precedente articolo 3, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.

**18.13.3** - Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

#### **18.14 - Stato di avanzamento lavori**

**18.14.1** - Quando si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione degli stessi.

**18.14.2** - Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per le categorie in cui è articolato il computo metrico estimativo.

**18.14.3** - Nel caso di lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, previa verifica delle stesse, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.

#### **18.15 - Certificato per pagamento di rate**

**18.15.1** - Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite e contabilizzate è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nei termini stabiliti dall'art. 19, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento.

**18.15.2** Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.

#### **18.16 - Contabilizzazione separate di lavori**

**18.16.1** - Nel caso che il Responsabile del Procedimento ordini di tenere distinti alcuni lavori, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici.

**18.16.2** - I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

#### **18.17 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura**

**18.17.1** - I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

**18.17.2** - Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento.

**18.17.3** – Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

**18.17.4** - Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile.

#### **18.18 - Iscrizione di annotazioni di misurazione**

Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.

### **18.19 - Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore**

**18.19.1** - La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta, nel rispetto del D.M. Infrastrutture n. 49 del 07.03.2018.

**18.19.2** - Salvo le speciali prescrizioni di cui al Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'Appaltatore o dal tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.

**18.19.3** - La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.

### **18.20 - Firma dei soggetti incaricati**

**18.20.1** - Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.

**18.20.2** - Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

**18.20.3** - Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua firma sui documenti che riassumono la contabilità.

### **18.21 - Lavori in economia contemplati nel contratto**

I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.

## **Art. 19 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO**

### **19.0 - Modalità di pagamento dell'ente finanziatore al Consorzio Velia dell'anticipazione, intermedie e finale**

La Stazione appaltante non dispone della provvista finanziaria e/o liquidità necessarie a consentire l'esecuzione dell'affidamento con risorse proprie; detta provvista sarà mutuata interamente dalle risorse a valere sul finanziamento assegnato.

### **19.1 - Anticipazione**

**19.1.1** - All'appaltatore potrà essere corrisposta l'anticipazione del prezzo di appalto secondo le modalità e alle condizioni di seguito riportate:

1. l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stesso secondo il cronoprogramma dei lavori;
2. la predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385;
3. l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso

dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali;

4. sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione;
5. l'anticipazione sarà ripartita in due ratei di pari importo i quali non potranno complessivamente superare il **20%** del corrispettivo di appalto, salvo norme temporanee eventualmente intervenute; il primo rateo verrà erogato dalla Stazione appaltante al perfezionamento degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il secondo rateo entro 15 giorni dalla ricezione della necessaria provvista finanziaria da parte dell'amministrazione erogatrice, secondo le modalità di cui al punto precedente 19.0.

## **19.2 – Pagamenti in acconto**

**19.2.1** - I pagamenti avvengono per stati d'avanzamento, a seguito di emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore al **10%** dell'importo contrattuale. Il pagamento degli oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente all'ammontare dell'importo dei singoli certificati di pagamento relativo ai lavori rispetto all'importo contrattuale sempre riferito ai soli lavori.

**19.2.2** - Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente stato di avanzamento cui dovrà seguire, entro 7 giorni, l'emissione del corrispondente certificato di pagamento.

**19.2.3** - Viste le tempistiche tecnico – operative di rendicontazione connesse con l'esecuzione dell'affidamento oltreché il concreto andamento dei flussi finanziari derivanti dalla fonte di finanziamento, il termine per la corresponsione delle somme riportate nel certificato di pagamento è di ulteriori 60 giorni dalla relativa emissione.

**19.2.4** - Il termine di cui al precedente paragrafo 19.2.3 in inizia a decorrere al contestuale ricorrere delle seguenti condizioni:

- l'appaltatore deve aver emesso regolare fattura di importo pari a quanto riportato nel certificato di pagamento;
- l'appaltatore deve aver positivamente superato le verifiche fiscali, retributive e contributive compiute d'ufficio dalla Stazione appaltante nei confronti suoi e degli eventuali subappaltatori;
- che l'appaltatore deve aver consentito alla Stazione Appaltante l'espletamento degli adempimenti economico – finanziari previsti dagli artt.li 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e 17bis del D.Lgs. 241/1997 (introdotto dall'art. 4 del D.L. 124 del 26.10.2019);
- presso la stazione appaltante deve essere stata previamente accreditata la necessaria provvista finanziaria da parte dell'amministrazione erogatrice secondo le modalità e i tempi previsti dalla citata fonte di finanziamento con particolare riferimento alle specifiche di cui all'art. 6 della Convenzione prot. n. 21284 del 02.12.2021 regolante gli aspetti economici e procedurali dell'iniziativa.

**19.2.5** - L'assenza anche solo di una delle condizioni di cui al precedente comma 19.2.4 è motivo ostativo al pagamento in favore all'appaltatore dei corrispettivi contabilizzati e/o riportati nel certificato di pagamento fino al suo verificarsi e/o fino al completamento delle procedure di intervento sostitutivo della stazione appaltante. Per l'effetto, nelle more, su detti importi è differita la decorrenza degli interessi fino al venir meno dei menzionati motivi ostativi e, pertanto, nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante all'appaltatore a titolo di interessi legali, moratori, compensativi comunque denominati – né alcuna altra somma a qualsiasi titolo, comunque denominata (ristoro, risarcimento, indennità, indennizzo etc...).

**19.2.6** - Si precisa che per effetto del concreto andamento dei flussi finanziari previsti dalla fonte di finanziamento, il pagamento dell'ultimo acconto relativo all'ultimo S.A.L. (che precede lo stato finale e la rata di saldo di cui al successivo art. 19.3) avverrà entro 120 giorni dalla data del collaudo ovvero entro 300 giorni dalla data di ultimazione dei lavori: in tal senso, trova integrale applicazione il precedente comma 19.2.5.

### **19.3 - Pagamenti a saldo**

**19.3.1** - Il direttore dei lavori compila il conto finale entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per gli stati di avanzamento, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento, unitamente alla documentazione prevista dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

**19.3.2** - Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo, a pena decadenza, entro i successivi 30 giorni; all'appaltatore è data facoltà di iscrivere reclami e/o riserve al conto finale entro i limiti e le scadenze previste dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" e dal successivo art. 20 del presente capitolato.

**19.3.3** - Il certificato di pagamento delle somme dovute a saldo, è rilasciato dal responsabile del procedimento entro 7 giorni dall'esperimento, con esito positivo, del collaudo; in ogni caso, l'emissione del certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

**19.3.4** - Ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, viene fissato in 30 giorni decorrenti dall'esito favorevole del collaudo il termine di pagamento della rata di saldo del corrispettivo di appalto; detto termine è giustificato dalle modalità di reperimento della provvista finanziaria necessaria al pagamento dei lavori di cui al precedente punto 19.0 e dal concreto andamento dei flussi finanziari derivanti dall'unica fonte di finanziamento succitata.

**19.3.5** - Il termine di cui al precedente comma 19.3.4 inizia a decorrere al contestuale ricorrere delle seguenti condizioni:

- l'appaltatore deve aver emesso regolare fattura di importo pari a quanto riportato nel certificato di pagamento;
- l'appaltatore deve aver positivamente superato le verifiche fiscali, retributive e contributive compiute d'ufficio dalla Stazione appaltante nei confronti suoi e degli eventuali subappaltatori;
- l'Appaltatore deve aver consentito alla Stazione Appaltante l'espletamento degli adempimenti economico-finanziari previsti artt.li 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e 17 bis del D. Lgs. 241 del 09.07.1997 (introdotto dall'art. 4 del D.L. 124 del 26.10.2019);
- non devono essere pervenute domanda da parte dei creditori e/o le stesse devono essere già integralmente risolte e/o giudicate inammissibili o infondate;

- presso la Stazione Appaltante deve essere stata previamente accreditata la necessaria provvista finanziaria a saldo da parte dell'amministrazione erogatrice secondo le modalità e i tempi previsti dalla citata fonte di finanziamento.

**19.3.6** - La decorrenza del termine di cui al precedente comma 19.3.4 è altresì subordinato alla emissione da parte dell'appaltatore di apposita garanzia fideiussoria sulle opere eseguite la quale dovrà avere validità ed efficacia non inferiore a 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto; tale garanzia deve essere attestata da un documento recante la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione della stessa da parte di un notaio, con l'indicazione del repertorio.

**19.3.7** - L'assenza anche solo di una delle condizioni di cui ai precedenti commi 19.3.5 e 19.3.6 è motivo ostativo al pagamento in favore all'appaltatore dei corrispettivi contabilizzati e/o riportati nel certificato di pagamento fino al suo verificarsi e/o fino al completamento delle procedure di intervento sostitutivo della stazione appaltante. Per l'effetto, nelle more, su detti importi è differita la decorrenza degli interessi fino al venir meno dei menzionati motivi ostativi e, pertanto, nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante all'appaltatore a titolo di interessi legali, moratori, compensativi comunque denominati – né alcuna altra somma a qualsiasi titolo, comunque denominata (ristoro, risarcimento, indennità, indennizzo etc...).

**19.3.8** - Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

#### **19.4 - Anticipazioni dell'appaltatore**

La stazione appaltante può chiedere all'appaltatore anticipazioni in denaro per pagamenti di fatture attinenti a forniture ed opere speciali connesse ai lavori oggetto dell'appalto. L'interesse annuo spettante all'appaltatore sulle somme anticipate è fissato in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

#### **19.5 - Offerta tecnica migliorativa**

**19.5.1** - Le migliorie proposte nell'offerta tecnico - economica formulata dall'appaltatore in sede di gara sono da intendersi offerte a corpo e devono essere eseguite nel rispetto delle caratteristiche quali-quantitative previste nei relativi elaborati previsti dal Bando e/o dal Disciplinare di Gara.

**19.5.2** - L'esecuzione e/o fornitura delle migliorie dovrà avvenire in armonia con il complessivo sviluppo esecutivo dell'opera e, comunque, entro i termini di ultimazione dei lavori.

**19.5.3** - Il valore delle migliorie, come risultante dal computo metrico estimativo reso unitamente all'offerta economica proposto in sede di giustificazione, costituirà riferimento in caso di variazioni occorrenti in corso di esecuzione dell'affidamento (es. perizia di variante e/o decurtazioni dal corrispettivo di appalto in caso di parziale e/o mancata realizzazione delle migliorie).

#### **19.6 – Esenzione di responsabilità per fatto non imputabile alla Stazione appaltante ex - art. 3 D. Lgs. 231/2002**

Si conviene espressamente che:

- il regime dei pagamenti disciplinato dal presente art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto scaturisce dal concreto andamento dei flussi finanziari previsti dall'unica

fonte di finanziamento; esso, pertanto, è fisso ed invariabile per l'intera durata dell'affidamento e, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 231/2002 ogni diversa disciplina e/o tempistica è di impossibile esecuzione per la Stazione appaltante per l'assenza della necessaria provvista finanziaria;

- il ritardato e/o mancato accredito della provvista finanziaria per condotta e/o fatto esclusivo dell'amministrazione erogatrice determina l'impossibilità della prestazione di pagamento dei corrispettivi dei corrispettivi progressivamente contabilizzati all'appaltatore per causa non imputabile alla Stazione appaltante; per l'effetto, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 231/2002, ove il ritardato e/o mancato pagamento degli emolumenti secondo le tempistiche disciplinate dal presente art. 19 del CSA dipenda dal mancato accredito della corrispondente provvista finanziaria per condotta e/o fatto esclusivo dell'amministrazione erogatrice, è differita la decorrenza dei corrispondenti interessi fino alla ricostituzione della provvista finanziaria. Pertanto, nelle more, nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante all'appaltatore a titolo di interessi legali, moratori, compensativi comunque denominati – né alcuna altra somma a qualsiasi titolo, comunque denominata (ristoro, risarcimento, indennità, indennizzo etc...).

## **Art. 20 - DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO**

### **20.1 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione**

**20.1.1** - Il collaudo dei lavori andrà effettuato ai sensi di quanto disposto dall' art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023.

**20.1.2** - Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di **6 mesi** dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

**20.1.3** - Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

### **20.2 - Oggetto del collaudo**

**20.2.1** - Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende, altresì, tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore nonché quelle di conformità delle opere e degli eventuali impianti eseguiti ai sensi del/i disciplinare/i tecnico/i richiamato/i dall'art. 3 del presente capitolato.

**20.2.2** - Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente Capitolato Speciale.

**20.2.3** - E' previsto il collaudo in corso d'opera qualora ricorrano i presupposti e in tutte le ipotesi di cui ai successivi paragrafi.

**20.2.4** – Ai fini del collaudo delle opere si farà riferimento alla normativa vigente in materia.

**20.2.5** – Oltre a quelle già indicate, su forniture e materiali verranno effettuate, con oneri e spese ad esclusivo carico dell'Appaltatore, prove su campioni atte a verificare la rispondenza alle specifiche tecniche riportate nel/i disciplinare/i tecnico e prestazionale oltretutto alle normative vigenti.

### **20.3 - Estensione delle verificazioni di collaudo**

**20.3.1** - Il collaudo deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento.

**20.3.2** - Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni stradali ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;

b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

**20.3.3** - Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

**20.3.4** - La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

### **20.4 - Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi**

**20.4.1** - L'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo; eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

**20.4.2** – Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore; se i funzionari di cui al precedente comma malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente; L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

**20.4.3** - Il direttore dei lavori deve presenziare alle visite di collaudo.



## **20.5 - Obblighi per determinati risultati**

**20.5.1** - Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati; in tali casi il collaudatore, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

## **20.6 - Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo**

**20.6.1** - L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario ad ogni tipologia di collaudo; è, altresì, a carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

**20.6.2** - Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi agli obblighi di cui al precedente art. 20.6.1, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

## **20.7 - Processo verbale di visita**

**20.7.1** - Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

- a) la località e la provincia;
- b) il titolo dell'opera o del lavoro;
- c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
- e) l'importo delle somme autorizzate;
- f) le generalità dell'appaltatore;
- g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- i) la data e l'importo del conto finale;
- l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
- m) i giorni della visita di collaudo;
- n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

**20.7.2** - Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti; i punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

**20.7.3** - Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione o il collaudatore ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

**20.7.4** - I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

#### **20.8 - Relazioni**

**20.8.1** - L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:

- a) se il lavoro sia o no collaudabile;
- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e) il credito liquido dell'appaltatore.

**20.8.2** - In apposita relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.

**20.8.3** - Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'appaltatore, se a suo parere l'appaltatore è da reputarsi negligente o in malafede.

#### **20.9 - Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione**

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale; in caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte ai fini della loro sottoposizione alla stazione appaltante.

#### **20.10 - Difetti e mancanze nell'esecuzione**

**20.10.1** - Ricontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 232 del D.P.R. n. 207/10.

**20.10.2** - Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

**20.10.3** - Se, invece, i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

## **20.11 - Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato**

**20.11.1** - Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni.

**20.11.2** - Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante; l'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

## **20.12 - Collaudo**

**20.12.1** - Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie.

**20.12.2** - Oltre a quanto disposto dall'articolo 224 del D.P.R. n. 207/10, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.

## **20.13 - Lavori non collaudabili**

Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225 del D.P.R. n. 207/10.

## **20.14 - Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo**

**20.14.1** - Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni; all'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo; tali domande devono essere formulate e giustificate nelle modalità previste dal presente capitolato con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

**20.14.2** - L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

## **20.15 - Ulteriori provvedimenti amministrativi**

**20.15.1** - Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:

- a) il processo verbale di visita;
- b) le proprie relazioni;
- c) il certificato di collaudo;
- d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
- e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.

**20.15.2** - L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.

**20.15.3** - La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori; le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.

#### **20.16 - Svincolo della cauzione**

**20.16.1** - Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

**20.16.2** - Si procede, previa garanzia fideiussoria e sussistendo le altre condizioni previste dalla Norma e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, al pagamento della rata di saldo non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

**20.16.3** - L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Tale garanzia deve recare la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione da parte di un notaio, con l'indicazione del Repertorio.

**20.16.4** - L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

**20.16.5** - La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 20.16.3. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

**20.16.5** - Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

#### **20.17 - Commissioni collaudatrici**

**20.17.1** - Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.

**20.17.2** - Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

#### **20.18 - Certificato di collaudo**

**20.18.1** - Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

- l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
- verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
- il certificato di collaudo.

**20.18.2** - Il certificato dell'organo di collaudo:

- riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
- determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere

alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;

- dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.

**20.18.3** - Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione.

**20.18.4** - Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine; nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo; fino all'intervenuta approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

#### **20.19 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

**20.19.1** - La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

**20.19.2** - Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta; egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

**20.19.3** - La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza; qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

#### **20.20 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata**

**20.20.1** - Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:

- qualora necessario, sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo delle opere;
- qualora necessario, sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete qualora necessario;
- qualora necessari, siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi qualora necessari;
- siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
- sia stato effettuato ogni collegamento necessario, anche funzionale, alle reti infrastrutturali esistenti.

**20.20.2** - A richiesta della stazione appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene; la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

#### **20.21 - Conto finale dei lavori**

**20.21.1** - Il direttore dei lavori compila il conto finale entro 90 giorni e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

**20.21.2** - Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

- i verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'appaltatore;
- le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

#### **20.22 - Reclami dell'appaltatore sul conto finale**

**20.22.1** - Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all' art. 210 D. Lgs 36/2023, eventualmente aggiornandone l'importo.

**20.22.2** - Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale potrà considerarsi da lui definitivamente accettato.

#### **20.23 - Avviso ai creditori**

**20.23.1** - All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso ai Sindaci dei comuni di nel cui territorio si eseguono i lavori, i quale curano la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L'avviso è pubblicato all'Albo della Stazione appaltante.

**20.23.2** - Se uno o più Sindaci trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni, evidenziando dei reclami, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

### **Art. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI**

#### **21.1 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **21.2 - Cessione dei crediti**

**21.2.1** - E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

**21.2.2** - La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica.

**21.2.3** - In ogni caso, l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto.

### **Art. 22 - RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO**

#### **22.1 - Risoluzione del contratto**

**22.1.1** - Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

- c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**22.1.2** – Il Consorzio risolve il Contratto nei confronti dell'appaltatore qualora:

- a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;

**22.1.3** - Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

**22.1.4** - Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

**22.1.5** - In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

**22.1.6** - Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

**22.1.7** - Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'emergenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.



## **22.1 – Rescissione del contratto**

**22.2.1** - La Stazione appaltante può dichiarare il contratto risolto, oltre che nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. n. 123/2023, anche nei seguenti casi:

- quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante, con le modalità precisate con il presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza;
- quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

**22.2.2** - Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento; acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

**22.2.3** - Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

**22.2.4** - Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

**22.2.5** - Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, con preavviso di almeno 20 giorni.

**22.2.6** - In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni aventi adeguate competenze tecniche, scelti al di fuori del personale dipendente della stazione appaltante, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere

mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

**22.2.7** - Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra:
  - l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo, eventualmente incrementato del valore dei materiali da questi non utilizzati e trattenuti dall'Amministrazione;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
  - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

**22.2.8** - In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di agire ai sensi art. 124 commi 4 e 5 del D.Lgs 36/2023.

### **22.3 - Risoluzione dei contratti per reati accertati o per sopravvenuta interdittiva antimafia**

**22.3.1** - Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emaneazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

**22.3.2** - Sussiste, inoltre, l'obbligo di disporre la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal D. Lgs. 159/2011, salva l'ipotesi prevista dal relativo art. 94 comma 3 ove concretamente rilevata dal responsabile del procedimento su proposta del direttore dei lavori.

**22.3.3** - Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Art. 23 - ESPROPRIAZIONI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

**23.1** - L'Appaltatore è tenuto ad espletare per conto del Committente tutte le attività di merito per il completamento delle procedure espropriative, di asservimento e di occupazione temporanea, nel rispetto della disciplina di cui al DPR 327/2001 (c.d. Testo Unico dell'espropriazione per pubblica utilità) e secondo le modalità stabilite dal presente Capitolato.

**23.2** - A tale scopo, l'Appaltatore dovrà designare un proprio incaricato cui faranno capo tutte le attività sopra menzionate e che rappresenterà il referente per l'ufficio espropri del Committente, alle cui disposizioni e direttive dovrà attenersi.

**23.3** - L'Appaltatore, ferma restando al Committente la competenza in ordine all'emanazione degli atti del procedimento, dovrà organizzare e gestire le procedure con autonoma iniziativa, agendo in nome e per conto del Committente nei confronti sia dei soggetti passivi del procedimento sia degli altri soggetti coinvolti.

**23.4** - L'Appaltatore sarà, pertanto, responsabile, oltre che del rispetto dei tempi contrattuali, anche dell'osservanza delle scadenze previste dalla normativa di riferimento, con particolare riguardo ai termini di maturazione degli interessi per ritardata corresponsione delle indennità e all'eventuale contenzioso scaturente da intempestivo assolvimento degli adempimenti allo stesso affidati; a tale riguardo l'Appaltatore dovrà svolgere le attività espropriative/asservitive/occupative consentendo il regolare sviluppo dei lavori e tendendo conto anche dei tempi tecnici necessari all'Ufficio Espropri del Committente per le verifiche della regolarità dei conteggi e l'esame della documentazione di propria competenza, tempi valutabili in 15 giorni decorrenti dalla ricezione degli atti.

**23.5** - A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività che l'Appaltatore dovrà svolgere sono le seguenti:

- verifica e aggiornamento dell'elenco dei proprietari catastali; ricerca del proprietario effettivo per l'ipotesi in cui il Committente ovvero lo stesso Appaltatore abbiano avuto notizia, anche attraverso le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 3, del DPR n. 327/01, della sua esistenza;
- determinazione in via provvisoria dell'indennità di esproprio/asservimento, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del DPR 327/01 e predisposizione della bozza del relativo decreto;
- Determinazione urgente dell'indennità provvisoria, ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 327/01 e predisposizione della bozza del relativo decreto, con indicazione delle ragioni per le quali l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'art. 20;
- predisposizione del decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria e di occupazione anticipata dei beni ai sensi dell'art. 22bis del DPR 327/01, contenente l'elenco dei beni coi relativi proprietari catastali e indennità, con indicazione delle ragioni per le quali l'avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20;
- notifica dei decreti, menzionati ai precedenti punti, nelle forme degli atti

- processuali civili;
- immissione in possesso dei beni con redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza;
- acquisizione delle autocertificazioni di cui all'art. 20, comma 6, del DPR 327/01, ai fini del pagamento dell'acconto dell'80% dell'indennità;
- formazione dell'elenco dei proprietari concordatari ai fini della liquidazione dell'indennità e dell'elenco dei proprietari non concordatari ai fini della determinazione definitiva dell'indennità;
- acquisizione della documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene, ai sensi dell'art. 20 comma 8, del DPR 327/01 ai fini della corresponsione dell'indennità;
- notifica ai proprietari non concordatari dell'avviso di cui all'art. 21 comma 2 del DPR 327/01;
- comunicazione dell'avvenuto deposito della stima ai sensi dell'art. 21 comma 10 del DPR 327/01;
- redazione dei tipi di frazionamento (in caso di esproprio) e ottenimento della relativa approvazione da parte dell'U.T.E.;
- predisposizione della bozza di decreto di esproprio/asservimento e sua notifica agli interessati;
- richiesta di trascrizione del decreto presso la Conservatoria dei RR.II.;
- richiesta di voltura catastale;
- trasmissione di un estratto del decreto di esproprio/asservimento per la pubblicazione sul BURC;
- tutto quant'altro nel merito previsto per l'ottemperamento di quanto previsto dal piano particellare di esproprio.

**23.6** - Il pagamento delle indennità provvisorie e definitive agli aventi diritto sarà effettuato, di norma, direttamente dal Committente con assegni circolari non trasferibili che l'Appaltatore consegnerà ai beneficiari facendosi rilasciare quietanza scritta. Ai fini della liquidazione l'Appaltatore trasmetterà all'Ufficio Espropri, almeno 15 giorni prima della scadenza dei pagamenti, l'elenco dei beneficiari con le relative indennità calcolate o stimate, cui sarà allegata tutta la documentazione tecnico-amministrativa probatoria. Analogo elenco corredato dalla documentazione probatoria sarà trasmesso per le indennità da depositare alla Cassa Depositi e Prestiti.

**23.7** - In caso di instaurazione della procedura di stima di cui ai commi 3 e seguenti dell'art. 21 del DPR 327/01, la nomina dei tecnici sarà di competenza del Committente ma l'Appaltatore sarà tenuto a fornire, se richiesto, il supporto tecnico al collegio dei periti e/o all'ordine professionale di competenza.

**23.8** - Le specifiche larghezze delle fasce di esproprio/asservimento e delle occupazioni temporanee sono indicate nelle planimetrie catastali di progetto.

**23.9** - Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le pratiche ed oneri, ivi comprese le indennità per occupazioni temporanee eccedenti la fascia prevista a carico della Stazione Appaltante, per danni di qualsiasi genere e per perdite di frutti pendenti, connessi con le occupazioni temporanee, al di fuori delle succitate fasce da occupare, espropriare e/o asservire, per formazione di cantieri, strade provvisorie e piste di servizio per deviazioni temporanee di corsi d'acqua e di strade (eccettuate solo quelle eventuali di strade statali, provinciali e comunali imposte dalle Amministrazioni interessate in corrispondenza degli

attraversamenti di progetto), per cave di prestito, aree di deposito e di scarico, ed, in genere, per ogni altra necessità a carattere temporaneo.

**23.10** - Le spese di registrazione, trascrizione voltura e notifica sono rimborsate a consuntivo dietro presentazione del relativo titolo di spesa.

**23.11** - Il compenso previsto per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo sarà contabilizzato per il 30% ad avvenuta immissione in possesso dei beni con relativa redazione dello stato di consistenza e per il relativo 70% a conclusione della procedura, dopo la presentazione della richiesta di voltura catastale a favore del Demanio dello Stato, ramo Bonifica.

#### **Art. 24 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

La costituzione del Collegio Consultivo Tecnico è normata dall'art. 215 del D.Lgs. 36/2023.

**24.1** - Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

**24.2** - Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

**24.3** - L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

#### **Art. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le eventuali controversie tra la stazione appaltante e l'appaltatore che non possono essere definite in via amministrativa saranno risolte tramite il ricorso alla magistratura ordinaria dichiarando fin d'ora le parti la competenza territoriale del foro di **Vallo della Lucania (SA)**. E' esclusa la competenza arbitrale.